Unione Europea

Regione Campania

AGC Sviluppo Attività Settore Primario - SeSIRCA

Le norme fitosanitarie per il vivaismo e la commercializzazione di vegetali

Manuale n. 34

Il volume è stato stampato con il contributo della Unione Europea ai sensi dei Regg. 2082/93 - 2085/93

ATTIVITÀ VIVAISTICA COME ORIENTARSI ?
IL LABIRINTO DELLE NORME COSA FARE ?
TROVARE UN PERCORSO DI SINTESI
MANUALE DELLA REGIONE CAMPANIA

INDICE

PRESENTAZIONE	pag.	7
INTRODUZIONE	“	9
GUIDAALL’USO	“	11
I - ELENCO DELLE SPECIE VEGETALI PER NOME VOLGARE	“	13
- Specie fruttifere (vegetali esclusi sementi e bulbi)	“	15
- Specie ortive (vegetali esclusi sementi)	“	16
- Specie ornamentali (vegetali esclusi sementi)	“	17
- Specie forestali destinate al rimboschimento (incluso sementi)	“	18
- Specie forestali non destinate al rimboschimento (vegetali escluso le sementi)	“	19
- Specie floricole	“	19
- Colture industriali (vegetali esclusi sementi)	“	22
- Sementi e bulbi	“	22
II - SCHEDE DI RIFERIMENTO	“	25
III - APPROFONDIMENTI NORMATIVI	“	41
1- Autorizzazioni fitosanitarie regionali per l’esercizio dell’attività vivaistica e per il commercio di piante, parti di piante e sementi	“	43
2- Misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio delle Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali	“	49
3- Norme che regolamentano la commercializzazione del materiale vivaistico	“	67
4- Certificazione volontaria del materiale vivaistico frutticolo in Campania	“	75
5- Sanzioni amministrative	“	83
IV - LA MODULISTICA	“	89

Presentazione

Le sempre più pressanti esigenze di qualità che emergono in tutti i settori produttivi non potevano non riguardare anche il Settore Primario nel quale le caratteristiche di qualità delle produzioni rappresentano un forte strumento di penetrazione sui mercati nazionali ed esteri.

Produrre nel rispetto dei più elevati standard qualitativi significa certamente impostare, sin dall'inizio, i sistemi di produzione affinchè si possa ottenere un prodotto qualitativamente apprezzato.

Nel settore agricolo iniziare bene il ciclo produttivo significa innanzitutto partire da materiale di propagazione che risponda a tutte le esigenze di qualità e in particolar modo a quelle inerenti lo stato fitosanitario.

In considerazione di ciò, ed anche per frapporre ostacoli validi alla diffusione dei parassiti delle piante, che nella circolazione del materiale vegetale trovano uno strumento di facile e rapida diffusione, nel corso degli ultimi anni, le norme fitosanitarie hanno subito profonde modificazioni in tutti i paesi della Comunità Economica Europea, ponendo in primo piano la problematica connessa alla produzione e al commercio di piante e di prodotti vegetali.

Attualmente, le norme fitosanitarie vigenti in campo nazionale e comunitario sono particolarmente stringenti e numerose.

Non si può certamente manifestare disaccordo con tale orientamento, se si considera che in un recente passato gli operatori agricoli incontravano gravi difficoltà allorquando acquistavano piante dall'incerto stato fitosanitario e dall'incerta rispondenza varietale.

Oggi, grazie all'impegno dei Servizi fitosanitari regionali queste problematiche tendono, sempre di più, a rientrare sotto controllo.

L'impegno dell'Amministrazione Regionale affinché la produzione e il commercio di piante sia sempre più garantita dall'applicazione delle vigenti normative, è totale, anche se si è ben consapevoli della complessità della materia e delle leggi che la regolano.

In Campania la materia è trattata dai Servizi di Sviluppo Agricolo regionali che con gli Ispettori fitosanitari, specificamente formati per offrire tutta l'assistenza tecnica alle aziende vivaistiche anche sull'attuazione delle normative vigenti, sono fortemente impegnati nell'attività di controllo sulla produzione e sul commercio di piante e dei prodotti vegetali.

Ma la complessità delle norme è notevole per cui si ritiene che il presente manuale rappresenti un ulteriore strumento di divulgazione e di supporto per una corretta applicazione delle stesse.

Vincenzo Aita
Assessore regionale all'agricoltura

Introduzione

La normativa fitosanitaria vigente che disciplina la produzione, la circolazione, l'importazione e l'esportazione di piante, parti di piante e semi si basa principalmente sulle seguenti disposizioni:

1. Legge n.987 del 18/6/31, *"Disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi"* ed il relativo Regolamento di applicazione R.D. del 30/12/33, n.1700 e successive modifiche ed integrazioni;

2. D.L.vo 30/12/92, n.536 *"Attuazione della direttiva comunitaria 91/683 CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione, negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali";*

3. D.P.R. 21/12/96 n. 697 - *"Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CE relativa alla commercializzazione delle piante da frutto destinate alla produzione e dei relativi materiali di moltiplicazione";*

4. D.P.R. 21/12/96 n. 698 - *"Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi";*

5. D.L.vo 19/05/2000 n. 151 - *"Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";*

6. D.M. 31/1/96 - *"Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";*

7. D.M. 14/04/97 - *"Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CE del 2 luglio 1993 e n. 93/62/CE del 5 luglio 1993 relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione delle sementi";*

8. D.M. 14/04/97 - *"Recepimenti delle direttive della Commissione n. 93/48/CE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CE del 2 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto";*

9. D.M. 09/08/2000 - *"Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151".*

Il fine comune di queste norme è quello di attuare delle misure fitosanitarie idonee a ridurre il rischio della diffusione di organismi nocivi alle piante particolarmente perico-

losi e diffusibili. Tale rischio si verifica principalmente negli scambi commerciali di vegetali e prodotti vegetali.

La legge del 18 giugno 1931 si poneva tale obiettivo in maniera prioritaria, ma la sua operatività era limitata al solo territorio dello Stato italiano. Le disposizioni successive, sempre in materia fitosanitaria, affrontano la medesima problematica, ma lo fanno in un'ottica tale da salvaguardare lo stato fitosanitario nell'intera Unione Europea.

Gli aspetti innovativi della più recente normativa fitosanitaria comunitaria possono essere sintetizzati come segue:

- maggiore rilevanza ai controlli fitosanitari sul materiale di propagazione e di moltiplicazione compresi quelli relativi a taluni prodotti vegetali destinati al consumo diretto (frutti di agrumi e tuberi di patata);
- maggiore importanza ai controlli durante la fase di "produzione" dei vegetali e prodotti vegetali;
- maggiori controlli fitosanitari sui vegetali e prodotti vegetali all'atto della importazione da Paesi terzi;
- grande rilevanza alla responsabilizzazione dei produttori e dei commercianti, i quali devono essere i primi ad assicurarsi che i vegetali o i prodotti vegetali coltivati e/o commercializzati, siano esenti da attacchi parassitari;
- introduzione di registrazioni e documentazioni (Registro ufficiale dei produttori, Passaporto delle piante, Accreditamento dei fornitori e Documento di commercializzazione) attraverso le quali sia possibile risalire al produttore o al commerciante che potrebbe aver posto in circolazione vegetali o prodotti vegetali infestati o infetti.

Da tutto quanto sopra specificato ne deriva che la normativa vigente stabilisce delle regole per:

a) la circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali in ambito comunitario;
b) l'importazione di vegetali e prodotti vegetali da Paesi terzi;
c) l'esportazione di vegetali e prodotti vegetali verso Paesi terzi.

Tali regole riguardano vari soggetti quali i costitutori, i produttori, i commercianti, gli importatori, ma anche i Servizi fitosanitari regionali cui spettano compiti di controllo tecnico ed amministrativo nonché quelli connessi all'applicazione di un gravoso sistema sanzionatorio.

In Campania, il Servizio fitosanitario di fatto coinvolge varie strutture, centrali e periferiche dell'Amministrazione regionale. In particolare, a livello centrale la materia fitosanitaria è svolta dal SeSIRCA - Servizio per la protezione delle piante, mentre a livello periferico operano i Settori Tecnici Amministrativi Provinciali per l'Agricoltura-Centri provinciali per l'informazione e la consulenza in agricoltura. (STAPA-CePICA) ed i Centri zonali per l'informazioni e le consulenze in Agricoltura (CeZICA).

Il presente lavoro si riferisce in particolare agli aspetti normativi inerenti la produzione e la circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali e si prefigge lo scopo di poter essere di ausilio sia ai tecnici interessati all'applicazione di dette norme, sia agli operatori del settore che, quotidianamente, si devono misurare con le complesse e molteplici disposizioni che regolamentano l'attività vivaistica, fra l'altro in continua evoluzione.

Guida all'uso

Al fine di facilitarne l'uso, il presente manuale, è stato strutturato in quattro sezioni che riportano, in maniera dettagliata, le specifiche norme che riguardano le autorizzazioni fitosanitarie necessarie allo svolgimento dell'attività vivaistica, le norme inerenti la commercializzazione di alcuni prodotti vegetali, nonché l'articolazione del sistema sanzionario.

Nella prima sezione sono riportati gli elenchi delle principali specie vegetali suddivise in: fruttifere, ortive, ornamentali, forestali, floricole, colture industriali, sementi e bulbi, ordinate per nome volgare che, rimandando a 13 schede tipo - sezione seconda - permette di individuare le prescrizioni a cui attenersi per la produzione e/o la commercializzazione di piante e del loro materiale di moltiplicazione e/o riproduzione.

Informazioni più dettagliate sulle specifiche prescrizioni sono trattate nelle terza sezione che tratta i seguenti argomenti:

- le autorizzazioni fitosanitarie regionali per l'esercizio dell'attività vivaistica e per il commercio di piante, parti di piante e sementi;
- le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali;
- l'esatta interpretazione della categoria definita: vegetali, prodotti vegetali e altre voci "preparati e pronti" per la vendita al consumatore finale;
- la produzione, la commercializzazione e l'importazione in Italia di patate da consumo;
- le norme fitosanitarie per il commercio degli agrumi;
- le norme sulla commercializzazione delle piante ornamentali, da ortaggi, da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione;
- la certificazione volontaria del materiale vivaistico frutticolo in Campania;
- le sanzioni amministrative

In coda al testo, nella quarta sezione, è riportata una raccolta di modelli, da poter utilizzare in fotocopia per la richiesta di:

1. autorizzazione fitosanitaria alla produzione di piante e parti di piante (mod. Vi);

2. autorizzazione fitosanitaria al commercio di piante e parti di piante (mod. Co);

3. autorizzazione fitosanitaria alla produzione e al commercio di piante e parti di piante (Mod. Vi-Co);

4. modello unificato per:
   • l'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori;
   • l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante;
   • l'accreditamento fornitori;

5. adesione alla certificazione volontaria;

6. fac-simile di documento di commercializzazione per i fruttiferi.

I-Elenco delle specie vegetali per nome volgare

SPECIE FRUTTIFERE (vegetali esclusi sementi e bulbi)

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	SCHEDA DI RIFERIMENTO*
Albicocco	*Prunus armeniaca*	4
Arancio	*Citrus sinensis*	6
Arancio amaro	*Citrus aurantium*	7
Arancio trifogliato	*Poncirus* spp.	7
Avocado	*Persea americana*	8
Bergamotto	*Citrus bergamia*	7
Biancospino	*Crataegus* spp.	7
Cedro	*Citrus medica*	7
Ciliegio	*Prunus avium*	4
Ciliegio acido	*Prunus cerasus*	4
Clementina	*Citrus clementina*	7
Cotogno	*Cydonia* spp.	4
Fragola	*Fragaria* spp	2
Kumquat	*Fortunella Swingle* spp.	7
Lampone	*Rubus* spp	2
Limo	*Citrus aurantifolia*	6
Limone	*Citrus limon*	6
Mandarino	*Citrus reticulata*	6
Mandorlo	*Prunus amygdalus*	4
Melo	*Malus* spp	4
Nespolo	*Mespilus* spp.	7
Nocciolo	*Corylus avellana*	3
Noce	*Juglans regia*	3
Olivo	*Olea europea*	3
Pero	*Pyrus communis*	4
Pesco	*Prunus persica*	4
Pistacchio	*Pistacia vera*	3
Pompelmo	*Citrus paradisi*	6
Ribes	*Ribes* spp.	3
Sorbo degli uccellatori	*Sorbus aucuparia*	7
Susino	*Prunus domestica*	4
Susino giapponese	*Prunus salicina*	4
Vite	*Vitis* spp.	7

* Le schede di riferimento contengono le prescrizioni a cui attenersi per la coltivazione e/o la commercializzazione di piante e del loro materiale di moltiplicazione e/o riproduzione

SPECIE ORTIVE (vegetali esclusi sementi e bulbi)

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	SCHEDA DI RIFERIMENTO
Aglio	*Allium sativum*	3
Anguria o Cocomero	*Citrullus lanatus*	2
Asparago	*Asparagus officinalis*	3
Barbabietola	*Beta vulgaris* var. *conditiva*	4
Barbabietola da orto	*Beta vulgaris*	4
Bietola a coste	*Beta vulgaris* var. *vulgaris*	4
Carciofo	*Cynara scolymus*	3
Cardo	*Cynara cardunculus*	3
Carota	*Daucus carota*	3
Cavolfiore	*Brassica oleracea* var *botrytis*	2
Cavolo broccolo	*Brassica oleracea* var. *cymosa*	2
Cavolo cappuccio bianco	*Brassica oleracea* var. *alba*	2
Cavolo cappuccio rosso	*Brassica oleracea* var. *rubra*	2
Cavolo cinese	*Brassica pekinensis*	2
Cavolo di Bruxelles	*Brassica oleracea* var. *gemmifera*	2
Cavolo laciniato	*Brassica oleracea* var. *sabellica*	2
Cavolo rapa	*Brassica oleracea* var. *gongylodes*	2
Cavolo Rapa di primavera	*Brassica rapa*	2
Cavolo verza	*Brassica oleracea* var. *sabauda*	2
Cerfoglio	*Anthriscus cerefolium*	3
Cetriolo	*Cucumis sativus*	2
Cicoria	*Chicorium intybus*	3
Cipolla	*Allium cepa*	3
Cipolletta	*Allium fistolosum*	3
Dolcetta	*Valerianella locusta*	3
Fagiolo	*Phaseolus vulgaris*	3
Fagiolo di Spagna	*Phaseolus coccineus*	3
Fava	*Vicia faba*	3
Finocchio	*Foeniculum vulgare*	3
Indivia riccia	*Chicorium endivia*	3
Lattuga	*Lactuca sativa*	2
Lupino	*Lupinus* spp.	8
Melanzana	*Solanum melongena*	2
Melone	*Cucumis melo*	2
Navone e altre Brassicacee	*Brassica napus e Brassica* spp.	8
Peperone	*Capsicum annuum*	2
Pisello	*Pisum sativum*	3
Pomodoro	*Lycopersicon lycopersicum*	2
Porro	*Allium porrum*	3

segue specie ortive

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	SCHEDA DI RIFERIMENTO
Prezzemolo riccio	*Petroselium crispum*	3
Rabarbaro	*Rheum rhabarbarum*	3
Ravanello	*Raphanus sativus*	3
Scalogno	*Allium ascalonicum*	3
Scorzonera	*Scorzonera hispaica*	3
Sedano	*Apium graveolens*	2
Spinacio	*Spinacia oleracea*	2
Zucca	*Cucurbita maxima*	3
Zucchina	*Cucurbita pepo*	3

SPECIE ORNAMENTALI (vegetali esclusi sementi)

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	SCHEDA DI RIFERIMENTO
Agazzino	*Pyracantha* spp.	7
Agrumi ornamentali	*Citrus* spp.	4
Begonia	*Begonia x hiemalis*	1
Ciliegio ornamentale	*Prunus* spp.	4
Crisantemo	*Dendranthema grandiflorum*	2
Garofano	*Dianthus caryophyllus*	2
Gerani	*Pelargonium* spp.	2
Gerbera	*Gerbera* spp.	2
Gigli	*Lilium* spp.	3
Gladioli	*Gladiolus* spp.	5
Lauroceraso	*Prunus laurocerasus*	2
Meli ornamentali	*Malus* spp.	4
Narcisi	*Narcissus* spp.	5
Palme	*Phoenix* spp.	3
Peri ornamentali	*Pyrus* spp.	5
Pino nero	*Pinus nigra*	2
Prunus pissardii	*Prunus cerasifera* var. *pissardii*	2
Rose	*Rosa* spp.	3
Sorbo da fiore	*Sorbus* spp.	7
Stella di natale	*Euphorbia pulcherrima*	1
Stranvaesia	*Stranvaesia* spp.	7
Vite	*Vitis* spp.	7

SPECIE FORESTALI DESTINATE AL RIMBOSCHIMENT O
(incluso le sementi)

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	SCHEDA DI RIFERIMENTO
Abete	*Abies* spp.	11
Abete greco	*Abies cephalonica*	11
Abete rosso	*Picea abies*	11
Acero montano	*Acer pseudoplatanus*	10
Castagno	*Castanea sativa*	11
Castagno	*Castanea* spp.	11
Cembro	*Pinus cembra*	11
Cerro	*Quercus cerris*	11
Ciliegio	*Prunus avium*	11
Cipresso	*Cupressus sempervirens*	10
Douglasia	*Pseudotsuga menziesii, taxifolia*	11
Eucalitti	*Eucalyptus* spp.	11
Faggio	*Fagus sylvatica*	10
Farnia	*Quercus robur*	11
Frassino maggiore	*Fraxinus excelsior*	10
Larice	*Larix decidua*	11
Larice giapponese	*Larix* Kaempferi	11
Leccio	*Quercus ilex*	11
Noce comune	*Juglans regia e ibridi*	10
Noce nero	*Juglans nigra e ibridi*	10
Ontano napoletano	*Alnus cordata*	10
Picea di Sitka	*Picea sitchensis*	11
Pino d'Aleppo	*Pinus halepensis*	11
Pino domestico	*Pinus pinea*	11
Pino insigne	*Pinus radiata*	11
Pino loricato	*Pinus leucodermis*	11
Pino marittimo	*Pinus pinaster*	11
Pino nero	*Pinus nigra*	11
Pino silvestre	*Pinus sylvestris*	11
Pino strobo	*Pinus strobus*	11
Pino uncinato	*Pinus uncinata*	11
Pioppo	*Populus* spp.	11
Platano	*Platanus* spp.	11
Quercia rossa	*Quercus rubra*	11
Rovere	*Quercus petraea*	11
Roverella	*Quercus pubescens*	11
Sughera	*Quecus suber*	11
Tiglio montano	*Tilia cordata*	10

SPECIE FORESTALI NON DESTINATE AL RIMBOSCHIMENTO
(vegetali escluso le sementi)

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	SCHEDA DI RIFERIMENTO
Abete	*Abies* spp.	8
Abete di Douglas	*Pseudotsuga* spp.	8
Abete rosso	*Picea* spp.	8
Castagno	*Castanea* spp.	8
Conifere diverse da quelle	*Coniferales*	8
Larice	*Larix* spp	8
Pino	*Pinus* spp.	8
Pioppo	*Populus* spp.	8
Platano	*Platanus* spp.	8
Quercia	*Quercus* spp.	8
Tsuga	*Tsuga* spp.	8

SPECIE FLORICOLE

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	SCHEDA DI RIFERIMENTO
Alchechengio	*Physalis* spp.	8
Alocasia	*Alocasia* spp.	8
Amorfofallo	*Amorphophallus* spp.	8
Ancomane	*Anchomanes* spp.	8
Anturium	*Anthurium* spp.	8
Anubia	*Anubias* spp.	8
Apaline	*Hapaline* spp.	8
Aridaro	*Aridarum* spp.	8
Arisaema	*Arisaema* spp.	8
Arisaro	*Arisarum* spp.	8
Arofiton	*Arophyton* spp.	8
Arum	*Arum* spp.	8
Asterostigma	*Asterostigma* spp.	8
Astro, Settembrini	*Argyranthemum* spp.	8
Astro	*Aster* spp.	8
Banano	*Musa paradisiaca*	8
Belladonna	*Atropa* spp.	8
Brovallia	*Browallia* spp.	8
Brunfelsia	*Brunfelsia* spp.	8
Caladio	*Caladium* spp.	8
Calamo	*Acorus* spp.	8

segue specie floricole

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	SCHEDA DI RIFERIMENTO
Calatea	*Calathea* spp.	8
Calla	*Zantedeschia* spp.	8
Callefiton	*Callephyton* spp.	8
Callopsis	*Callopsis* spp.	8
Capsico	*Capsicum* spp.	8
Cestro	*Cestrum* spp.	8
Cifomandra	*Cyphomandra* spp.	8
Cirtosperma	*Cyrtosperma* spp.	8
Colletigine	*Colletigyne* spp.	8
Colocasia	*Colocasia* spp.	8
Criptocorine	*Cryptocoryne* spp.	8
Crisantemo	*Dendrathema* spp.	2
Ctenante	*Ctenanthe* spp.	8
Culcasia	*Culcasia* spp.	8
Datura	*Datura stramonium*	8
Dieffenbachia	*Dieffenbachia* spp.	8
Dracontio	*Dracontium* spp.	8
Eliconia	*Heliconia* spp.	8
Ensete	*Ensete* spp.	8
Epipremno	*Epipremnum* spp.	8
Epipremnopso	*Epipremnopsis* spp.	8
Exacum	*Exacum* spp.	8
Filodendro	*Philodendron* spp.	8
Gerbera	*Gerbera* spp.	2
Gipsofila	*Gypsophila* spp.	8
Gonatanto	*Gonathantus* spp.	8
Gonatopo	*Gonatopus* spp.	8
Iaborosa	*Jaborosa* spp.	8
Iuanulloa	*Juanulloa* spp.	8
Idrosme	*Hydrosme* spp.	8
Impatiens	*Impatiens* spp.	8
Lagenandra	*Lagenandra* spp.	8
Lasia	*Lasia* spp.	8
Licium	*Lycium* spp.	8
Lupino	*Lupinus* spp.	8
Mandragora	*Mandragora* spp.	8
Maranta	*Maranta* spp.	8
Margherita	*Leucanthemum* spp.	8
Monstera	*Monstera* spp.	8
Montricardia	*Montrichardia* spp.	8

segue specie floricole

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	SCHEDA DI RIFERIMENTO
Nicandra	*Nicandra* spp.	8
Nierembergia	*Nierembergia* spp.	8
Omalomena	*Homalomena* spp.	8
Orchidanta	*Orchidantha* spp.	8
Orontium	*Orontium* spp.	8
Peltandra	*Peltandra* spp.	8
Petunia	*Petunia* spp.	8
Picnospata	*Pycnospatha* spp.	8
Potos	*Pothos* spp.	8
Rafidofora	*Rhaphidophora* spp.	8
Ravenala	*Ravenala* spp.	8
Rectofillio	*Rhektophyllum* spp.	8
Salpiglossis	*Salpiglossis* spp.	8
Sauromato	*Sauromatum* spp.	8
Schizanto	*Schizanthus* spp.	8
Scindapso	*Schindapsus* spp.	8
Scopolia	*Scopolia* spp.	8
Sempreverde cinese	*Aglaonema* spp.	8
Serpentaria	*Dracunculus* spp.	8
Sinandrospadix	*Synandrospadix* spp.	8
Singonio	*Syngonium* spp.	8
Singonio, Neftitis	*Nephthytis*	8
Solandra	*Solandra* spp.	8
Solanum da fiore	*Solanum* spp.	8
Spaticarpa	*Spathicarpa* spp.	8
Spatifillo	*Spathiphyllum* spp.	8
Stenospermazio	*Stenospermation* spp.	8
Strelitzia	*Strelitzia* spp.	8
Steudnera	*Steudnera* spp.	8
Streptosolen	*Streptosolen* spp.	8
Stromante	*Stromanthe* spp.	8
Tabacco	*Nicotiana tabacum*	8
Taccaro	*Taccarum* spp.	8
Talia	*Thalia* spp.	8
Tanaceto	*Tanacetum* spp.	8
Tifonium	*Typhonium* spp.	8
Tifonodorum	*Typhonodorum* spp.	8
Verbena	*Verbena* spp.	8
Xantosoma	*Xanthosoma* spp.	8
Xenofia	*Xenophya* spp.	8

segue specie floricole

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	SCHEDA DI RIFERIMENTO
Zamioculca	*Zamioculcas* spp.	8
Zomicarpa	*Zomicarpa* spp.	8

COLTURE INDUSTRIALI (Vegetali esclusi sementi)

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	SCHEDA DI RIFERIMENTO
Barbabietola da zucchero	*Beta vulgaris*	7
Luppolo	*Humulus lupulus*	7
Pomodoro	*Lycopersicon lycopersicum*	4
Tabacco	*Nicotiana tabacum*	8

SEMENTI E BULBI

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	SCHEDA DI RIFERIMENTO
Barbabietola	*Beta vulgaris*	12
Bucaneve	*Galanthus* spp.	12
Chionodoxa	*Chionodoxa* spp.	12
Cipolla	*Allium cepa*	12
Cotone	*Gossypium* spp	12
Erba cipollina	*Allium schoenoprasum*	12
Erba medica	*Medicago sativa*	13
Fagiolo	*Phaseolus vulgaris*	12
Fagiolo dell'occhio	*Dolichos*	12
Giacinti	*Hyacinthus* spp.	12
Giacinto del capo	*Galtonia candicans*	12
Gigli americani	*Camassia* spp.	12
Girasole	*Helianthus annuus*	13
Gladioli	*Gladiolus* spp.	5
Gladioli nani	*Gladiolus cv nane*	5
Iris	*Iris* spp.	12
Ismene	*Ismene* spp.	12
Latte di gallina	*Ornithogalum* spp.	12
Muscari	*Muscari* spp.	12
Narciso	*Narcissus* spp.	5

segue sementi e bulbi

NOME VOLGARE	NOME SCIENTIFICO	SCHEDA DI RIFERIMENTO
Patate da seme	*Solanum tuberosum*	12
Pomodoro	*Lycopersicon Lycopersicum*	13
Porro	*Allium porrum*	12
Puschinia	*Puschkinia* spp.	12
Scalogno	*Allium ascalonicum*	12
Scilla	*Scilla* spp.	12
Tigridia	*Tigridia* spp.	12
Tulipano	*Tulipa* spp	12

II-Schede di riferimento

Per la produzione e/o la commercializzazione di piante e del loro materiale di moltiplicazione

Scheda n° 1

Prescrizioni:

1. **Autorizzazione fitosanitaria** - Legge 18 giugno 1931, n. 987.

2. **Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori** - D.M. 31 gennaio 1996 - ad eccezione dei:
- piccoli produttori (chi produce e vende, in ambito provinciale, l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali);
- commercianti al dettaglio (chi vende a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali).

3. **Autorizzazione all'uso del passaporto** (di tipo Z.P.) - D.M. 31 gennaio 1996 - solo nel caso in cui:
- i vegetali sono destinati alla piantagione in zone protette;
- i vegetali non rientrano nella tipologia merceologica di "preparati e pronti" per la vendita al consumatore finale.

4. **Accreditamento del fornitore** (*) - D.M. 14 aprile 1997 - ad eccezione:
- dei piccoli produttori (chi produce e vende, in ambito provinciale, l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali);
- dei commercianti al dettaglio;
- dei fornitori che producono solo ed esclusivamente materiali di moltiplicazione e relative piante destinati all'esportazione in Paesi terzi.

(*) **Registrazione del fornitore** - D.L.vo 19 maggio, n. 151 nel caso di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
Il campo di applicazione è limitato esclusivamente alla commercializzazione dei soli materiali di moltiplicazione di tutte le specie ornamentali.

Scheda n° 2

Produzione e/o la commercializzazione di piante e del loro materiale di moltiplicazione

Prescrizioni:

1. **Autorizzazione fitosanitaria** - Legge 18 giugno 1931, n. 987.

2. **Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori** - D.M. 31 gennaio 1996 ad eccezione dei:
- piccoli produttori (chi produce e vende, in ambito provinciale, l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali);
- commercianti al dettaglio (chi vende a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali).

3. **Autorizzazione all'uso del passaporto** - D.M. 31 gennaio 1996 - solo nel caso in cui: - i vegetali non rientrano nella tipologia merceologica di "preparati e pronti" per la vendita al consumatore finale.

4. **Accreditamento del fornitore** (*) - D.M. 14 aprile 1997 ad eccezione:
- dei piccoli produttori (chi produce e vende, in ambito provinciale, l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali);
- dei commercianti al dettaglio;
- dei fornitori che producono solo ed esclusivamente materiali di moltiplicazione e relative piante destinati all'esportazione in Paesi terzi.

(*) **Registrazione del fornitore** - D.L.vo 19 maggio, n. 151 - nel caso di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
Il campo di applicazione è limitato esclusivamente alla commercializzazione dei soli materiali di moltiplicazione di tutte le specie ornamentali.

Produzione e/o la commercializzazione di piante e del loro materiale di moltiplicazione

Scheda n° 3

Prescrizioni:

1. **Autorizzazione fitosanitaria** - Legge 18 giugno 1931, n. 987.

2. **Accreditamento del fornitore** (*) - D.M. 14 aprile 1997 ad eccezione:
- dei piccoli produttori (chi produce e vende, in ambito provinciale, l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali);
- dei commercianti al dettaglio;
- dei fornitori che producono solo ed esclusivamente materiali di moltiplicazione e relative piante destinati all'esportazione in Paesi terzi.

(*) **Registrazione del fornitore** - D.L.vo 19 maggio, n. 151 nel caso di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
Il campo di applicazione è limitato esclusivamente alla commercializzazione dei soli materiali di moltiplicazione di tutte le specie ornamentali.

Scheda n° 4

Produzione e/o la commercializzazione di piante e del loro materiale di moltiplicazione

Prescrizioni:

1. **Autorizzazione fitosanitaria** - Legge 18 giugno 1931, n. 987.

2. **Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori** - D.M. 31 gennaio 1996 - ad eccezione dei:
- piccoli produttori (chi produce e vende, in ambito provinciale, l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali);
- commercianti al dettaglio (chi vende a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali).

3. **Autorizzazione all'uso del passaporto** (di tipo A e di tipo Z.P.) - D.M. 31 gennaio 1996:
- per qualunque tipologia merceologica;
- per forniture da effettuare nei confronti di qualunque utilizzatore finale professionalmente impegnato, compreso gli agricoltori ed i commercianti venditori al dettaglio. Questi ultimi sono tenuti a trattenere e conservare per almeno un anno i passaporti.

4. **Accreditamento del fornitore** (*) - D.M. 14 aprile 1997 - ad eccezione:
- dei piccoli produttori (chi produce e vende, in ambito provinciale, l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali);
- dei commercianti al dettaglio;
- dei fornitori che producono solo ed esclusivamente materiali di moltiplicazione e relative piante destinati all'esportazione in Paesi terzi.

(*) **Registrazione del fornitore** - D.L.vo 19 maggio, n. 151-nel caso di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
Il campo di applicazione è limitato esclusivamente alla commercializzazione dei soli materiali di moltiplicazione di tutte le specie ornamentali.

Produzione e/o la commercializzazione di piante e del loro materiale di moltiplicazione

Scheda n° 5

Prescrizioni:

1. **Autorizzazione fitosanitaria** - Legge 18 giugno 1931, n. 987.
   Ad eccezione delle ditte che producono a scopo di vendita sementi, bulbi, cormi, ecc. per le quali occorre apposita LICENZA rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio ai sensi della Legge 25 novembre 1971, n. 1096.

2. **Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori** - D.M. 31 gennaio 1996 - per coloro che producono e/o commercializzano sementi, bulbi e cormi ad eccezione dei commercianti al dettaglio che commercializzano, solo prodotti sementieri già confezionati da parte di ditte autorizzate, a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali.

3. **Autorizzazione all'uso del passaporto** (di tipo A) - D.M. 31 gennaio 1996 - per i prodotti vegetali che non rientrano nella tipologia merceologica di "preparati e pronti" per la vendita al consumatore finale.

4. **Accreditamento del fornitore** (*) - D.M. 14 aprile 1997 - ad eccezione:
- dei piccoli produttori (chi produce e vende, in ambito provinciale, l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali);
- dei commercianti al dettaglio;
- dei fornitori che producono solo ed esclusivamente materiali di moltiplicazione e relative piante destinati all'esportazione in Paesi terzi.

(*) **Registrazione del fornitore** - D.L.vo 19 maggio, n. 151 - nel caso di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.
Il campo di applicazione è limitato esclusivamente alla commercializzazione dei soli materiali di moltiplicazione di tutte le specie ornamentali.

Scheda n° 6

Produzione e/o la commercializzazione di piante e del loro materiale di moltiplicazione

Prescrizioni:

1. **Autorizzazione fitosanitaria** - Legge 18 giugno 1931, n. 987.

2. **Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori** - D.M. 31 gennaio 1996 - anche per i produttori di frutta ad eccezione dei:
- piccoli produttori (chi produce e vende, in ambito provinciale, l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali);
- commercianti al dettaglio (chi vende a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali).

3. **Autorizzazione all'uso del passaporto** - D.M. 31 gennaio 1996 anche per i produttori di frutti di agrumi che commercializzano i frutti stessi con peduncoli e foglie.

4. **Accreditamento del fornitore** - D.M. 14 aprile 1997 - ad eccezione:
- dei piccoli produttori (chi produce e vende, in ambito provinciale, l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali);
- dei commercianti al dettaglio;
- dei fornitori che producono esclusivamente materiali di moltiplicazione e relative piante destinati all'esportazione in Paesi terzi.

Produzione e/o la commercializzazione di piante e del loro materiale di moltiplicazione

Scheda n° 7

Prescrizioni:

1. **Autorizzazione fitosanitaria** - Legge 18 giugno 1931, n. 987.

2. **Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori** - D.M. 31 gennaio 1996 - ad eccezione dei:
- piccoli produttori (chi produce e vende, in ambito provinciale, l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali);
- commercianti al dettaglio (chi vende a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali).

3. **Autorizzazione all'uso del passaporto** - D.M. 31 gennaio 1996
- per qualunque tipologia merceologica;
- per forniture da effettuare nei confronti di qualunque utilizzatore finale professionalmente impegnato, compreso gli agricoltori ed i commercianti venditori al dettaglio. Questi ultimi sono tenuti a trattenere e conservare per almeno un anno i passaporti.

Scheda n° 8

Produzione e/o la commercializzazione di piante e del loro materiale di moltiplicazione

Prescrizioni:

1. **Autorizzazione fitosanitaria** - Legge 18 giugno 1931, n. 987.

2. **Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori** - D.M. 31 gennaio 1996 - ad eccezione dei:
- piccoli produttori (chi produce e vende, in ambito provinciale, l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali);
- commercianti al dettaglio (chi vende a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali).

3. **Autorizzazione all'uso del passaporto** - D.M. 31 gennaio 1996 - solo nel caso in cui i vegetali, i prodotti vegetali non rientrano nella tipologia merceologica di "preparati e pronti" per la vendita al consumatore finale.

4. **Registrazione del fornitore** - D.L.vo 19 maggio, n. 151 - solo nel caso di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

Produzione e/o la commercializzazione di piante e del loro materiale di moltiplicazione

Scheda n° 9

Prescrizioni:

1. **Autorizzazione fitosanitaria** - Legge 18 giugno 1931, n. 987.

2. **Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori** - D.M. 31 gennaio 1996 - ad eccezione dei:
- piccoli produttori (chi produce e vende, in ambito provinciale, l'intera produzione a persone non impegnate professionalmente nella produzione dei vegetali);
- commercianti al dettaglio (chi vende a persone non professionalmente impegnate nella produzione dei vegetali).

3. **Autorizzazione all'uso del passaporto** (di tipo Z.P.) - D.M. 31 gennaio 1996 - solo nel caso in cui:
- i vegetali sono destinati alla piantagione in zone protette;
- i vegetali non rientrano nella tipologia merceologica di "preparati e pronti" per la vendita al consumatore finale.

Produzione e/o la commercializzazione di piante forestali destinate al rimboschimento

Scheda n° 10

Prescrizioni:

1. **LICENZA** rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio ai sensi della Legge 22 maggio 1973, n. 269 previo parere tecnico di apposita commissione.

   Sono soggetti alla Licenza le ditte che producono a scopo di vendita e/o commercializzano materiali forestali di propagazione destinati ai rimboschimenti compresi i produttori o detentori, a qualsiasi titolo, delle sementi.

Scheda n° 11

Produzione e/o la commercializzazione di piante forestali destinate al rimboschimento

Prescrizione:

1. **LICENZA** rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio ai sensi della Legge 22 maggio 1973, n. 269 previo parere tecnico di apposita commissione.

   Sono soggetti alla Licenza le ditte che producano a scopo di vendita e/o commercializzano materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti compreso i produttori o dentori, a qualsiasi titolo, delle sementi.

2. **Iscrizione al Registro ufficile dei produttori** - D.M. 31 gennaio 1996.

3. **Autorizzazione all'uso del passaporto** - D.M. 31 gennaio 1996 - di tipo A (di tipo ZP per *Eucaliptus* spp. e *Larix* spp. se sono piante destinate a zone protette).

Produzione e/o la commercializzazione di semi

Scheda n° 12

Prescrizione:

1. **Autorizzazione fitosanitaria** - Legge 18 giugno 1931, n. 987-ad eccezione delle ditte che producono a scopo di vendita sementi, bulbi, cormi, ecc. per le quali occorre apposita LICENZA rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio ai sensi della Legge 25 novembre 1971, n. 1096.

2. **Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori** - D.M. 31 gennaio 1996.

3. **Autorizzazione all'uso del passaporto** di tipo A - D.M. 31 gennaio 1996 - e di tipo ZP. Il tipo ZP è da utilizzare solo nel caso in cui le sementi sono destinate all'uso in zone protette. Per i prodotti che rientrano nella tipologia merceologica di "preparati e pronti" per la vendita al consumatore finale non occorre l'utilizzo del passaporto.

4. **Registrazione del fornitore** - D.L.vo 19 maggio, n. 151 solo nel caso di commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

Scheda n° 13

Produzione e/o la commercializzazione di semi

Prescrizioni:

1. **Autorizzazione fitosanitaria** - Legge 18 giugno 1931, n. 987 ad eccezione delle ditte che producono a scopo di vendita sementi, bulbi, cormi, ecc. per le quali occorre apposita LICENZA rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio ai sensi della Legge 25 novembre 1971, n. 1096.

2 **Iscrizione al Registro ufficiale dei produttori** - D.M. 31. gennaio 1996.

III-Approfondimenti normativi

1 - Autorizzazioni fitosanitarie regionali per l'esercizio dell'attività vivaistica e per il commercio di piante, parti di piante e sementi

La materia risulta regolamentata dalla Legge 18/6/31 n. 987 "Recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi" e successive modificazioni ed integrazioni.

A seguito del D.P.R. 24/7/77 n. 616 art.74, della L.R. 2/8/82 n.42 art.72 e della L.R. 4/7/91 n.11, i Dirigenti degli STAPA-CePICA, secondo le rispettive competenze territoriali, risultano abilitati al rilascio delle **autorizzazioni fitosanitarie regionali per produrre e commercializzare piante, parti di piante e sementi.**

1.1 - Autorizzazione fitosanitaria regionale ad impiantare vivai di piante

Al riguardo, va subito precisato che tale autorizzazione ha un mero significato tecnico, in quanto riconosce il richiedente idoneo, sotto il profilo delle conoscenze agronomico-fitosanitarie, ad esercitare la produzione di piante e parti di piante.

In ogni caso va precisato che sono da intendersi vivaisti coloro che, a scopo di vendita, producono e/o allevano piante o parti di piante mediante lo svolgimento, in azienda, di una o più fasi produttive che comportano la variazione della tipologia del prodotto (es. da seme a pianta completa, da talea a talea radicata, ecc.).

1.1.1 -Modalità di ottenimento della prescritta autorizzazione fitosanitaria

Al fine di ottenere l'autorizzazione fitosanitaria per l'esercizio dell'attività vivaistica, gli interessati dovranno presentare, su apposito modello, domanda in bollo allo STAPA-CePICA della provincia di appartenenza. La domanda dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta e puntualmente elencata nel modello stesso.

Il Dirigente dello STAPA-CePICA, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione, disporrà i necessari accertamenti tecnici al fine di:

- verificare la strutturazione aziendale (se costituita da un unico corpo fondiario o da più corpi fondiari, la relativa rispondenza catastale, ecc.);
- verificare la corrispondenza della planimetria esibita dal richiedente ed autenticarla con proprio timbro e firma;
- accertare il settore o i settori di attività nei quali l'azienda intende operare (se orientata verso la produzione di specie Frutticole, Ornamentali, Floricole, Orticole, ecc.);
- rilevare i dati ambientali (tipo di terreno, franco di coltivazione, giacitura, altitudine, fertilità, disponibilità di fonti di approvvigionamento idrico e sistema di irrigazione adottato, ecc.);
- accertare l'accurata sistemazione idraulica del terreno (impianto di drenaggio, canali di raccolta delle acque, ecc.);
- rilevare la presenza o meno di serre, tunnel (in caso affermativo individuarne con esattezza il numero ed il tipo);

- verificare, nei casi in cui sia prescritto, se risultano realizzate misure di protezione (doppia porta alle serre, reti di protezione antiafidica, ecc.);
- rilevare la situazione fitosanitaria delle coltivazioni eventualmente in atto;
- verificare se l'azienda ha la disponibilità di attrezzature per la realizzazione degli interventi fitosanitari (motopompe irroratrici, atomizzatori, fumigatori o altre macchine per la sterilizzazione del terreno o dei substrati di coltivazione);
- verificare se l'azienda ha disponibilità di macchine per la lavorazione del terreno;
- verificare se l'azienda ha la disponibilità di macchine per la semina;
- accertare che il richiedente abbia conoscenza della normativa fitosanitaria, in particolare deve sapere cosa fare, a chi rivolgersi in caso di anomalie o alterazioni sospette del materiale vegetale, deve altresì conoscere i vincoli fitosanitari vigenti, le sanzioni e che può essere oggetto di ispezioni da parte del servizio fitosanitario regionale. In caso di esito positivo dell'istruttoria il Dirigente del Settore emetterà la prescritta autorizzazione.

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, sarà cura dello STAPA-CePICA, competente per territorio, disporre i controlli periodici volti ad assicurare il perfetto stato fitosanitario delle piante coltivate nel vivaio ed il rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni fitosanitarie (Registro produttori, Passaporto delle piante, ecc.).

1.2 - Autorizzazione fitosanitaria regionale alla produzione ed al commercio di piante e parti di piante nonché, se richiesta, al commercio di sementi prodotte e confezionate da ditte in possesso di apposita licenza rilasciata a norma della legge 25/11/71 n.1096

Anche in questo caso la materia risulta regolamentata dalla Legge 18/6/31 n. 987 "Recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi" e successive modificazioni ed integrazioni.

A seguito del D.P.R. 24/7/77 n. 616 art.74, della L.R. 2/8/82 n.42 art.72, della L.R. 4/7/91 n.11, i Dirigenti degli STAPA-CePICA, secondo le rispettive competenze territoriali, sono abilitati al rilascio delle **autorizzazioni fitosanitarie regionali ad esercitare la produzione ed il commercio di piante e parti di piante.**

Se la Ditta che ha prodotto istanza per ottenere l'autorizzazione al commercio di piante e parti di piante richiede, nella medesima domanda, di essere autorizzata anche al commercio di sementi prodotte da altre Ditte in possesso della licenza di cui alla Legge 25/11/71, n.1096, il Dirigente dello STAPA-CePICA potrà rilasciare un'autorizzazione fitosanitaria complessiva per **"il commercio di piante e parti di piante nonché per il commercio di sementi confezionate e prodotte da ditte in possesso di apposita licenza rilasciata a norma della Legge 25/11/71 n.1096".**

1.2.1 - Modalità di ottenimento della prescritta autorizzazione fitosanitaria

La procedura per l'ottenimento dell'autorizzazione fitosanitaria per l'esercizio dell'attività di produzione e commercio di piante e parti di piante, nonché per il commercio di sementi prodotte e confezionate da ditte in possesso di apposita licenza rilasciata a norma della Legge 25/11/71 n.1096 è del tutto analoga a quella precisata per l'attività vivaistica.

In particolare gli interessati dovranno presentare, su apposito modello, domanda in bollo allo STAPA-CePICA della provincia di appartenenza precisando se intendono anche esercitare il commercio di sementi confezionate e prodotte da Ditte in possesso di apposita licenza rilasciata a norma della Legge 25/11/71 n.1096.

1.3 - Autorizzazione fitosanitaria regionale per il solo commercio di piante e parti di piante nonché, se richiesta, di sementi prodotte e confezionate da ditte in possesso di apposita licenza rilasciata a norma della legge 25/11/71 n.1096

Ancora in questo caso, sotto il profilo fitosanitario la materia risulta regolamentata dalla Legge 18/6/31 n. 987 "Recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e sui relativi servizi" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalla Legge 25/11/71 n.1096 che disciplina l'attività sementiera.

A seguito del D.P.R. 24/7/77 n. 616 art.74, della L.R. 2/8/82 n.42 art.72, della L.R. 4/7/91 n.11, i Dirigenti degli STAPA-CePICA, secondo le rispettive competenze territoriali, sono abilitati al rilascio delle **autorizzazioni fitosanitarie regionali ad esercitare il commercio di piante e parti di piante.**

Se la Ditta che ha prodotto istanza per ottenere l'autorizzazione al commercio di piante e parti di piante richiede, nella medesima domanda, di essere autorizzata anche al commercio di sementi prodotte da altre Ditte in possesso della licenza di cui alla Legge 25/11/71, n.1096, il Dirigente dello STAPA-CePICA potrà rilasciare un'autorizzazione fitosanitaria complessiva per **"il commercio di piante e parti di piante nonché per il commercio di sementi confezionate e prodotte da ditte in possesso di apposita licenza rilasciata a norma della Legge 25/11/71 n.1096"**

Si ribadisce che la licenza alla produzione di semi, bulbi ecc., come verrà meglio precisato in seguito, non è di competenza degli STAPA-CePICA.

È appena il caso di sottolineare che l'autorizzazione fitosanitaria di cui al presente paragrafo non costituisce "un atto finale" in quanto non legittima all'esercizio dell'attività commerciale chi non abbia l'apposita licenza rilasciata dal sindaco del comune competente.

1.3.1 - Modalità di ottenimento della prescritta autorizzazione fitosanitaria

Al fine di ottenere l'autorizzazione di cui al presente paragrafo, gli interessati dovranno produrre, su apposito modello, domanda in bollo allo STAPA-CePICA della provincia di appartenenza.

Tale domanda dovrà essere corredata da tutta la documentazione richiesta e puntualmente elencata nel modello stesso.

Il Dirigente dello STAPA-CePICA, una volta ricevuta la richiesta di autorizzazione disporrà i necessari accertamenti tecnici e, in caso di esito positivo degli stessi, emetterà la prescritta autorizzazione inviandola, in originale, all'interessato ed in copia al SeSIRCA-Servizio per la protezione delle piante.

Successivamente al rilascio della autorizzazione sarà cura dello STAPA-CePICA, competente per territorio, disporre i controlli periodici volti ad assicurare il perfetto stato fitosanitario delle piante poste in vendita ed il rigoroso rispetto delle vigenti disposizioni fitosanitarie (Registro produttori, Passaporto delle piante, ecc.).

I sopralluoghi tecnici saranno affidati esclusivamente agli Ispettori Fitosanitari i quali provvederanno ad espletare tutti gli accertamenti più opportuni al fine di rilevare l'idoneità della Ditta richiedente ad ottenere l'autorizzazione di che trattasi e redigeranno, su apposito modello, verbale di accertamento.

In particolare il tecnico incaricato degli accertamenti avrà cura di:

- rilevare la strutturazione dell'esercizio commerciale (se costituito da un unico locale o da più locali, la relativa rispondenza catastale, ecc.);
- rilevare la presenza o meno di depositi, celle frigorifere, ecc.;
- verificare l'eventuale disponibilità aziendale di macchine per la lavorazione del materiale vegetale e di attrezzature per l'esecuzione di interventi fitosanitari;
- rilevare la eventuale presenza di serre (in caso affermativo individuarne con esattezza la quantità ed il tipo);
- accertare il settore o i settori di attività nei quali la Ditta intende operare (se orientata verso il commercio di specie ornamentali, floricole, frutticole, orticole, ecc.);
- rilevare la situazione fitosanitaria delle piante eventualmente già in deposito;
- verificare che il richiedente, secondo quanto ha dichiarato nella propria istanza, abbia effettiva conoscenza della vigente normativa fitosanitaria.

Una volta compiuti gli accertamenti di competenza, molti dei quali saranno utili nelle successive ispezioni periodiche, l'Ispettore fitosanitario formulerà al Dirigente dello STAPA-CePICA, il proprio giudizio fitosanitario sull'idoneità del richiedente a ricevere la richiesta autorizzazione.

1.4 - Licenza per la produzione a scopo di vendita di prodotti sementieri (legge 25.11.71 n. 1096)

La materia è regolamentata dalla legge 25.11.71 n.1096 e successive modifiche. Tale normativa sancisce che la produzione a scopo di vendita dei prodotti sementieri è subordinata al possesso di apposita "licenza" rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia ove ha sede lo stabilimento e su parere di una commissione istituita presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura. Nella predetta commissione, la competenza fitosanitaria è assicurata dalla presenza di un funzionario del servizio fitosanitario regionale.

Alla luce della normativa sopracitata l'istanza di autorizzazione va rivolta, dall'interessato, direttamente alle predette strutture camerali.

1.5 - Licenza per la produzione ed il commercio di sementi e piante da rimboschimento (legge 22/5/73 n.269 "disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento")

La materia è regolamentata dalla legge 22.5.73 n.269 pubblicata in G.U. n.148 dell'11.6.73 la quale stabilisce che la produzione a scopo di vendita dei semi e piante da rimboschimento di cui all'allegato "A" della citata Legge è subordinata al possesso di apposita licenza rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura della provincia ove ha sede lo stabilimento sementiero o il vivaio, su parere di una commissione istituita presso il Settore Tecnico-Amministrativo Forestale competente per territorio. In tale commissione è presente anche la componente fitosanitaria.

Gli stabilimenti ed i vivai del Corpo Forestale dello Stato possono produrre e mettere in commercio materiale forestale di propagazione destinato al rimboschimento a seguito di autorizzazione diretta del Ministro per le Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

SCHEMA RIEPILOGATIVO AUTORIZZAZIONI FITOSANITARIE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE E COMMERCIO DI PIANTE, PARTI DI PIANTE E SEMI

a) per l'esercizio dell'attività **vivaistica di piante, parti di piante, l'autorizzazione fitosanitaria viene rilasciata dagli STAPA-CePICA secondo le rispettive competenze territoriali** (legge 18/6/31 n.987 e successive modificazioni e integrazioni; DPR 2/7/77 n.616, art 74; L.R. 2/8/82 n.42 art.72; L.R. 4/7/91 n.11);

b) per l'esercizio dell'attività **di produzione e commercio di piante, parti di piante nonché per il commercio di sementi prodotte e confezionate da Ditte in possesso di apposita licenza rilasciata a norma della Legge 25/11/71 n.1096, l'autorizzazione fitosanitaria viene rilasciata dagli STAPA-CePICA secondo le rispettive competenze territoriali** (legge 18/6/31 n.987 e successive modificazioni e integrazioni; DPR 2/7/77 n.616, art 74; L.R. 2/8/82 n.42 art.72; L.R. 4/7/91 n.11);

c) per l'esercizio della **sola attività di commercio di piante e parti di piante nonché per il commercio di sementi prodotte e confezionate da Ditte in possesso di apposita licenza rilasciata a norma della Legge 25/11/71 n.1096, l'autorizzazione fitosanitaria viene rilasciata dagli STAPA-CePICA secondo le rispettive competenze territoriali** (legge 18/6/31 n.987 e successive modificazioni e integrazioni; DPR 2/7/77 n.616, art 74; L.R. 2/8/82 n.42 art.72; L.R. 4/7/91 n.11);

d) per l'esercizio dell'attività di **produzione, a scopo di vendita**, di prodotti sementieri, è prescritta una licenza che, di fatto, comprende anche l'autorizzazione fitosanitaria. Infatti, **la licenza viene rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia ove ha sede lo stabilimento, sentito il parere di una apposita Commissione nella quale è presente anche la competenza fitosanitaria** (Legge 25/11/71, n.1096);

e) per l'esercizio dell'attività di produzione e commercio del materiale forestale di propagazione destinato ai rimboschimenti ed elencato nell'allegato A della legge 22/5/73 n.269, è prescritta, anche in questo caso, una licenza che, di fatto, comprende anche l'autorizzazione fitosanitaria. Infatti, **la licenza viene rilasciata dal Presidente della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della provincia ove ha sede lo stabilimento sementiero o il vivaio, sentito il parere di una apposita Commissione nella quale è presente anche la competenza fitosanitaria** (legge 22/5/73 n. 269 "Disciplina della produzione e del commercio di sementi e piante da rimboschimento").

2 - Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali ed ai prodotti vegetali

Con il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 1996, che ha dato attuazione al D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 536, sono state stabilite le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica Italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

Tale normativa ha fissato precise regole per gli scambi comunitari ed extracomunitari prevedendo, tra l'altro, la libera circolazione di taluni vegetali e prodotti vegetali, in ambito comunitario, e controlli fitosanitari per vegetali, prodotti vegetali o altre voci all'atto dell'importazione e dell'esportazione.

2.1 - Controlli fitosanitari alla produzione ed alla circolazione

Il presente lavoro intende precisare i criteri, le procedure, gli obblighi ed i controlli relativi alla certificazione fitosanitaria all'origine, analizzando in particolare i seguenti aspetti:

- Registro ufficiale dei produttori
- Passaporto delle piante CE

2.1.1 - Registro ufficiale dei produttori

Nel Registro ufficiale dei produttori (RUP) devono essere iscritti tutti coloro che **producono, importano o commercializzano:**

- i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V del D.M. 31/1/96;
- le sementi di cui all'allegato IV, parte A, Sezione II del D.M. 31/1/96.

L'iscrizione al RUP da parte delle Ditte che vi sono tenute è subordinato all'assunzione, da parte delle stesse, di precisi obblighi fitosanitari. In forza di tali garanzie fitosanitarie, e sino a prova contraria, tali Ditte possono:

- produrre e/o commercializzare i vegetali ed i prodotti vegetali di cui sopra;
- chiedere, quando prescritta, l'autorizzazione all'uso del Passaporto delle piante al Servizio fitosanitario regionale;

- importare dai Paesi terzi i vegetali ed i prodotti vegetali riportati nell'allegato V, parte B del D.M. 31/1/96;

Più nel dettaglio va precisato che sono obbligati all'iscrizione al RUP:

- i produttori, i commercianti, i centri di raccolta ed i centri di spedizione che producono e/o commercializzano, in ambito comunitario, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A e le sementi di cui all'allegato IV, parte A, Sez. II del D.M. 31/1/96;

- i produttori ed i commercianti di patate da consumo e di frutti di agrumi con aziende ubicate in zone di produzione di detti vegetali (Art.19 comma secondo del D.M. 31/1/96);

- le cooperative, i consorzi e le associazioni dei produttori qualora commercializzino i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci riportate nell'allegato V, parte A e le sementi di cui all'allegato IV, parte A, Sezione II del D.M. del 31/1/96;

- i produttori ed i commercianti di legname che producono e/o commercializzano, in ambito comunitario, le essenze riportate nell'allegato V, parte A, Sez. I, numero 1.7, lettera a e b e Sez. II, punto 1.10, lettera a e b;

- gli importatori, da Paesi terzi, dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci elencate nell'allegato V, parte B del D.M. 31/1/96;

- gli importatori di legname che importano da Paesi terzi le essenze riportate nell'allegato V, parte B, Sez. I, punto 6, lettera a e b e Sez. II, punto 7, lettera a e b;

Sono esonerati dall'iscrizione al registro:

- **i "commercianti al dettaglio"** che vendono, i vegetali ed i prodotti vegetali di cui alla normativa in questione, a persone <u>non professionalmente impegnate nella produzione.</u> A questo punto vale la pena di approfondire maggiormente questo concetto che risulta basilare ai fini dell'applicazione della norma.

Il produttore agricolo, in quanto coltiva i vegetali per ovvie finalità commerciali, è "impegnato professionalmente nella produzione". Quindi il commerciante che vende i vegetali all'agricoltore, vendendo a persona "professionalmente impegnata nella produzione di vegetali", dovrà essere iscritto al RUP.

Non sarà invece necessaria l'iscrizione al RUP soltanto per quei commercianti che vendono vegetali e prodotti vegetali direttamente "al consumatore finale". È questo il caso del fiorista che vende la pianta alla casalinga, all'hobbista, oppure di quel fabbricante di mobili che vende il suo prodotto finito ai vari consumatori, ecc.

- **i "piccoli produttori"** cioè coloro che producono e vendono totalmente i vegetali e prodotti vegetali, nell'ambito del territorio della provincia dove è ubicata l'azienda, a consumatori finali o meglio ad acquirenti non professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali.

Al riguardo va precisato che, per la norma, non è importante la superficie coltivata per fare di un produttore un "piccolo produttore", ma è assolutamente indispensabile che questi venda i propri prodotti a persone non impegnate nella produzione di vegetali (e quindi non può vendere a commercianti che entrano nella filiera della produzione) ovvero ad utilizzatori finali e, in ogni caso la vendita non può avvenire al di fuori dei limiti territoriali della provincia. Comunque, i "piccoli produttori" sono tenuti a presentare al Servizio fitosanitario regionale, per il tramite degli STAPA-CePICA competenti per territorio, un'autodichiarazione che attesti il possesso dei requisiti previsti per tale categoria di produttori (penultimo comma art.19 del D.M. 31/01/96).

Iscrizione al "Registro ufficiale dei produttori" (RUP)

Tutti i soggetti che sono tenuti all'iscrizione al RUP dovranno presentare al Servizio fitosanitario regionale (SeSIRCA - Servizio per la protezione delle piante), per il tramite degli STAPA-CePICA competenti per territorio, apposita istanza, redatta sul modello IX (prospetto IX/A, IX/B e IX/C), previsto dal D.M.31/1/96.

L'istanza, opportunamente compilata e debitamente firmata, in ciascuna pagina dal richiedente, deve riportare la firma del medesimo richiedente autenticata in calce all'ultimo modello (IX/C).

Le ditte che producono e/o commercializzano vegetali e prodotti vegetali nonchè effettuano il commercio di sementi prodotte e confezionate da altre ditte che risultano in possesso della licenza di cui alla Legge 25/11/71 n. 1096, per iscriversi al RUP devono essere in possesso dell'*Autorizzazione fitosanitaria regionale* rilasciata dai competenti STAPA-CePICA. Gli estremi di tale autorizzazione vanno riportati nel riquadro 7 del modello IX/A.

Nel caso in cui la Ditta richiedente l'iscrizione al RUP, possegga più "centri aziendali" ubicati in regioni diverse, dovrà presentare istanza di iscrizione ai diversi Servizi fitosanitari regionali nell'ambito della cui competenza territoriale ricade ciascun centro aziendale.

Nel caso invece in cui la Ditta possegga più "centri aziendali", ma ubicati nella stessa regione, dovrà presentare una sola richiesta di iscrizione al competente Servizio fitosanitario specificando, negli appositi spazi del modello IX/B, i dati relativi ai diversi centri aziendali.

Opportunamente si fa rilevare che, per centro aziendale si intende "una unità produttiva autonoma, stabilmente costituita, presso la quale sono tenuti i registri ed i documenti previsti dall'art.2, lettera i, del D.M. 31/1/96". I campi di produzione o depositi sono da considerarsi parte integrante dei centri aziendali.

Le Ditte che chiedono l'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori devono:

1) avere, presso ciascun centro aziendale, una planimetria aggiornata, in scala adeguata, per l'identificazione degli appezzamenti o magazzini destinati alla produzione e al deposito dei vegetali di cui all'allegato V e le sementi di cui all'allegato IV, parte A, Sez. II;
2) avere, presso ciascun centro aziendale, il registro di cui all'allegato XI del D.M. 31/1/96, sul quale registrare gli estremi dei Passaporti e del movimento dei vegetali;
3) aver designato una persona tecnicamente esperta in materia di produzioni vegetali e di questioni fitosanitarie attinenti alla produzione espletata, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale;
4) impegnarsi ad eseguire i controlli visivi, nel periodo vegetativo, secondo i tempi ed i modi eventualmente stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale;
5) impegnarsi a collaborare con il Servizio fitosanitario regionale.

Gli importatori, i centri di raccolta collettivi, i centri di spedizione o altri, non compresi nella categoria dei produttori, che commercializzano vegetali e prodotti vegetali per i quali vige l'obbligo del Passaporto, devono attenersi solamente agli obblighi previsti dai sopracitati punti 1 e 2.

Le Ditte che producono o commercializzano vegetali e prodotti vegetali, per i quali non vige l'obbligo del Passaporto delle piante, sono vincolate solamente al rispetto dell'obbligo di cui al suddetto punto 5.

Ad esempio, in Campania, notoriamente zona di produzione delle patate da consumo, tutte le ditte che producono per commercializzare patate da consumo sono tenute all'iscrizione al RUP. Peraltro, essendo le patate da consumo un prodotto non soggetto all'obbligo del Passaporto (come invece si verifica per le patate da seme) le ditte di cui sopra non dovranno essere in possesso del Registro dei vegetali in quanto non sono tenute alle registrazioni della movimentazione dei tuberi.

Così anche per i produttori campani che commercializzano frutti di agrumi senza peduncoli e foglie. Per questi ultimi, infatti, non è prescritta la tenuta del Registro dei vegetali, ma solo l'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori e l'osservanza di quanto precisato al suddetto punto 5.

Tutte le variazioni che sopravvengono successivamente all'iscrizione al RUP, vanno comunicate obbligatoriamente al Servizio fitosanitario regionale da parte della Ditta iscritta.

Il Servizio fitosanitario regionale dopo l'istruttoria tecnica amministrativa espletata dagli STAPA-CePICA provvede ad effettuare l'iscrizione della Ditta richiedente al RUP

dandone comunicazione, per iscritto, alla Ditta come pure in caso di esito negativo dell'istruttoria.

Le Ditte che hanno ottenuto l'iscrizione al RUP saranno soggette, periodicamente e comunque almeno una volta all'anno, ai previsti controlli ispettivi, da effettuarsi tramite gli Ispettori fitosanitari, per verificare che la Ditta stessa adempia agli obblighi di cui all'art.21 del D.M. 31/1/96 e per esaminare il Registro dei vegetali di cui all'allegato XI ed i documenti relativi.

2.1.2 - Passaporto delle piante CE

I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A (*ovvero originari della comunità*), Sezione I (*che devono essere accompagnati da un passapor - to ordinario*), e Sezione II (*che devono essere accompagnati da un passaporto per zone protette all'atto dell'introduzione o della spedizione in tali zone*) possono circolare in ambito comunitario solo se sono accompagnati dal **Passaporto delle piante CE.**

Fanno eccezione a tale disposizione le patate da consumo ed i frutti di agrumi privi di peduncoli e foglie.

Più in particolare:

- i vegetali riportati nell'allegato V, parte A, Sezione I, punto 1 e parte A, Sez. II, punto 1, devono sempre essere accompagnati dal Passaporto delle piante fino al produttore che li coltiva o fino all'acquirente commerciale che li vende a persone non professionalmente impegnate nella produzione;

- i vegetali riportati nell'allegato V, parte A, Sezione I, punto 2 e 3 e parte A, Sez. II, punto 2, possono circolare senza Passaporto qualora gli stessi siano preparati e pronti per la vendita al consumatore finale (e non siano quindi destinati ad essere ricoltivati);

La norma, quindi, elenca una serie di vegetali, di prodotti vegetali ed altre voci che, originari della comunità, per circolare in ambito comunitario hanno bisogno del prescritto Passaporto delle piante.

Se però gli stessi vegetali e prodotti vegetali fossero originari di Paesi Terzi e dovessero circolare in ambito comunitario, sarà necessario che, all'atto dell'importazione (come d'altronde avviene per i vegetali elencati nell'allegato V parte B), vengano sottoposti a controllo fitosanitario nel punto di entrata. Tali vegetali, se riscontrati idonei possono essere trasportati, purchè accompagnati dal certificato fitosanitario di importazione (che sostituisce di fatto il Passaporto), fino al magazzino o al centro aziendale dell'importatore. Tutti gli ulteriori spostamenti della merce sono consentiti solo se la stessa è accompagnata dall'idoneo Passaporto delle piante.

Il Passaporto delle piante CE è un'etichetta ufficiale, conforme ai modelli A, B e C, di cui all'allegato XIII/B del D. M. 31/1/96. Tale etichetta contiene le informazioni elencate nell'allegato XIII/ A del D. M. 31/1/96.

Il Passaporto delle piante deve essere compilato, in ogni sua parte, a macchina o in

stampatello con inchiostro indelebile indicando la denominazione botanica dei vegetali e dei prodotti vegetali con il nome latino, le quantità ed il paese d'origine. Detto Passaporto è invalidato qualora contenga cancellature e modifiche non convalidate.

Le ditte provvedono, sotto la loro responsabilità, ad apporre sui vegetali, sui prodotti vegetali o altre voci, sui loro imballaggi o sui veicoli di trasporto il Passaporto delle piante, in modo da impedirne il reimpiego.

Qualora sia necessario per una ditta restituire una frazione di una partita di vegetali e prodotti vegetali accompagnata dal Passaporto delle piante, detti vegetali possono circolare accompagnati solo dalla fotocopia del Passaporto originario.

La ditta interessata dovrà informare preventivamente il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio, nel quale tornano i vegetali in questione, conservando copia di detta comunicazione.

I Passaporti delle piante devono essere conservati dagli utilizzatori finali professionalmente impegnati nella produzione dei vegetali (operatori agricoli, acquirenti commerciali venditori) per almeno un anno.

I produttori, gli acquirenti commerciali venditori quando vendono a persone non professionalmente impegnate in agricoltura (casalinghe, liberi professionisti, hobbisti, impiantisti del verde) possono non rilasciare il passaporto delle piante corrispondente, motivando tale vendita nella colonna "scarico" del registro dei vegetali.

Tipi di Passaporto delle piante

1) Passaporto di tipo "A"

Tale tipo di Passaporto deve essere emesso:

- dal produttore o dall'importatore dei vegetali e dei prodotti vegetali, elencati nell'allegato V, parte A, Sez.I, del D.M. 31/1/96 per farli circolare in ambito comunitario;

- dal produttore che, pur non avendo prodotto direttamente i vegetali o i prodotti vegetali di cui sopra, li abbia acquistati da altri e li abbia quindi sottoposti ad interventi agronomici miranti ad ottenerne il cambio della tipologia (es. da talea a pianta, da pianta selvatica ad astone innestato, ecc.);

2) Passaporto di tipo "B" o "Passaporto di sostituzione"

Il Passaporto di sostituzione viene emesso, in sostituzione di quello originario, in caso di ripartizione delle forniture o di modifica della situazione fitosanitaria originaria delle stesse.

Nel caso di utilizzazione del Passaporto di sostituzione per le zone protette si deve riportare su di essi, prima del codice del produttore originario, la dicitura "ZP",

3) Passaporto di tipo "C" o "Passaporto per le zone protette"

Il Passaporto tipo C è prescritto per i vegetali e prodotti vegetali indicati nell'allegato V

parte A, Sez. II, del D.M. 31/1/96 e può essere utilizzato soltanto nel caso in cui siano soddisfatti i requisiti particolari riportati nell'allegato IV parte B del citato decreto.

Tale Passaporto deve essere apposto sui vegetali e prodotti vegetali di cui sopra, sugli imballaggi o sui veicoli che li trasportano.

4) Passaporto semplificato

È altresì consentito l'impiego del Passaporto "semplificato" che risulta costituito da:

- un'etichetta ufficiale conforme al modello di cui all'allegato XIII C (tipo D oppure tipo E), contenente almeno le informazioni da 1 a 5 indicate nell'allegato XIII A;
- un documento di accompagnamento, utilizzato per fini commerciali (documento di trasporto) contenente tutte le informazioni da 1 a 10 indicate nell'allegato XIII A.

Le informazioni integrative, che non sono comprese nell'etichetta ufficiale, devono essere riportate sul documento di accompagnamento.

L'etichetta ufficiale che costituisce parte integrante del Passaporto semplificato può accompagnare una partita di vegetali anche non omogenei, a condizione che il documento di accompagnamento descriva i generi, le specie (qualora ciò sia richiesto dalla normativa), nonchè le quantità dei vegetali che costituiscono la partita.

Autorizzazione all'uso del Passaporto

Le Ditte, iscritte nel Registro ufficiale dei produttori, che producono e commercializzano o soltanto commercializzano o importano i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci elencate nell'allegato V, parte A, Sezione I e Sezione II del D.M. 31/1/96 per far circolare la merce sopraindicata devono corredarla del Passaporto delle piante CE.

La richiesta di autorizzazione all'uso del Passaporto dovrà essere presentata al Servizio fitosanitario regionale (SeSIRCA - Servizio per la protezione delle piante), per il tramite degli STAPA-CePICA competenti per territorio, redatta sul modello IX (prospetto IX/A, IX/B e IX/C), previsto dal D.M.31/1/96.

Il Servizio fitosanitario regionale su istruttoria tecnica - amministrativa espletata dagli STAPA-CePICA provvede ad autorizzare la Ditta richiedente all'uso del Passaporto delle piante, dandone comunicazione per iscritto. Congiuntamente all'autorizzazione all'uso del Passaporto, la Ditta riceve l'elenco delle specie vegetali per le quali è autorizzata.

2.2 - Controlli fitosanitari per l'importazione di prodotti vegetali

Gli importatori, qualora importino vegetali, parti di vegetali ed altre voci di origine extracomunitaria, citati nell'allegato V parte B del D.M. 31 gennaio 1996 devono iscriversi al RUP, ed i vegetali stessi devono essere sottoposti ad ispezione fitosanitaria.

Gli importatori stessi sono tenuti a:

- tenere un registro dei vegetali: conforme all'allegato XI del D.M. 31 gennaio 1996, o ad altro modello integrato con i dati richiesti, ai fini della registrazione degli estremi dei Passaporti e al movimento dei vegetali con Passaporto qualora detti vegetali rientrino nell'allegato V parte A. Nel caso che i vegetali e i prodotti vegetali importati non

rientrino nell'allegato V parte A e non siano diretti verso zone protette (e pertanto non necessitino di Passaporto) non debbono tenere il registro;
- collaborare con il Servizio fitosanitario regionale;
- compilare il Passaporto delle piante CE in ogni sua parte (art. 7 lett. e, D.L. 536/92);
- dare comunicazione delle variazioni dei dati relativi all'iscrizione entro 30 giorni dalla decorrenza delle stesse.

2.3.-Chiarimenti

2.3.1 - Definizione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci "preparati e pronti" per la vendita al consumatore finale

I vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci che rientrano nella tipologia merceologica definibile "preparati e pronti per la vendita al consumatore finale" ed elencati nelle Tab. n.1 e n.2, ai fini dell'applicazione delle norme fitosanitarie vigenti, rappresentano un caso del tutto particolare.

Va subito precisato che la norma in questione (D.M. 31/1/96) non fornisce una chiara definizione di quali siano le caratteristiche merceologiche per cui determinati vegetali, prodotti vegetali e altre voci possano essere oggettivamente considerati "preparati e pronti per la vendita al *consumatore finale*". Va però sottolineato che secondo la più corrente interpretazione merceologica sono da considerarsi tali, ad esempio, tutte le piante fiorite, ornamentali e da appartamento, ecc., invasate e pronte per la vendita al consumatore finale.

Quest'ultima figura, peraltro, è ben diversa dagli *utilizzatori finali* di piante che si occupano professionalmente della produzione dei vegetali. Interpretando la norma questo soggetto è rappresentato dal produttore agricolo (frutticoltore, floricoltore, ecc.) che della produzione di piante o di loro prodotti ne fa una attività professionale.

Alla luce di tale interpretazione è quindi da intendersi "consumatore finale", l'hobbista, la casalinga ecc. che peraltro vengono anche ad individuare una ben specifica "linea merceologica di produzione" ovvero quella definibile di "piante prodotte esclusivamente per l'uso da parte di un consumatore finale".

a - Implicazione tra Passaporto delle piante e prodotti preparati e pronti per il consumatore finale"

In linea generale va sottolineato che, secondo le norme vigenti, i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui all'allegato V, parte A, Sez. I, punti n.2 e n.3 nonché sezione II, punto n.2 del D.M 31/1/96 (Tab. n.1 e n.2), *necessitano del Passaporto delle piante* solo se vengono prodotti da ditte la cui attività di produzione e vendita è autorizzata verso soggetti professionalmente impegnati in produzioni che sono diverse da quelle definibili "preparate e pronte per la vendita al consumatore finale" anche se la vendita avviene tramite commercianti, sia al minuto e sia all'ingrosso.

Da tale affermazione si deve dedurre che *non devono essere accompagnati dal Passaporto delle piante* i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci di cui alle Tab n. 1 e n.2, quando risultano prodotti da ditte che producono e vendono soltanto per soggetti che trattano la tipologia di prodotto che può definirsi "preparata e pronta per la vendita al consumatore finale".

Tra queste due forme estreme di produttore però, ne va ovviamente prevista anche una intermedia ovvero quella in cui una stessa ditta abbia una produzione mista. Dalla vigente normativa si può rilevare soltanto che, in tale ultimo caso, i Servizi fitosanitari degli Stati membri devono garantire la separazione delle produzioni (Allegato V, parte A, Sez. 1, punto n.2 penultimo rigo).

Al riguardo, peraltro, per quanto attiene all'uso del Passaporto, siccome non vi è alcuna menzione esplicita della legge, la più rigorosa interpretazione sarebbe che, nei casi di produttori autorizzati per produzioni miste, ovvero che possono produrre sia per l'utilizzatore finale, sia per il consumatore finale, soltanto *i vegetali, prodotti vegetali ed altre voci "preparate e pronte per il consumatore finale" non dovranno essere accompagnate dal Passaporto delle piante.*

Alla luce di tali considerazioni, nella realtà, potrebbero emergere quindi tre diverse situazioni che si ritiene utile esemplificare ed analizzare di seguito anche perché si ritengono piuttosto frequenti ed anche abbastanza esplicative della normativa in materia. Se,

infatti, ci riferiamo alla produzione di piante del genere *Gerbera*, potremmo verificare i tre casi seguenti:

- ***Ditta che produce e vende piantine di gerbera ai floricoltori per la produzione di fiori recisi.***

In questo caso si prevede sempre il rilascio del Passaporto delle piante. Infatti, pure essendo il genere **Gerbera** compreso nell'elenco di cui all'allegato V, parte A, sezione I, punto n.2 del D.M. 31/1/96, la produzione ipotizzata non rientra nella tipologia dei vegetali "preparati e pronti per la vendita al consumatore finale".

- ***Ditta che produce e vende soltanto gerbere in vaso, preparate e pronte per il consumatore finale.***

In questo caso non è prescritto il rilascio del Passaporto delle piante, anche se la vendita avviene per il tramite di un commerciante, in quanto il genere Gerbera è compreso nell'elenco di cui all'allegato V, parte A, sezione I, punto n.2 del D.M. 31/1/96, e la produzione rientra nella tipologia dei vegetali "preparati e pronti per la vendita al consumatore finale".

- ***Ditta che produce e vende piantine di gerbera ai floricoltori per fiori recisi e piante di gerbera in vaso, preparate e pronte per la vendita al consumatore finale.***

In questo caso, essendo la ditta autorizzata a produrre e vendere piante di gerbera da fiore reciso a floricoltori ovvero a persone professionalmente impegnate nella coltivazione della gerbera sarà tenuta, ai sensi dell'allegato V, parte A, sezione I, punto n.2 del D.M. 31/1/96, a tenere separate le due produzioni ed a fornire di Passaporto unicamente i prodotti che non rientrano nella tipologia dei vegetali "preparati e pronti per la vendita al consumatore finale".

Quindi, in conclusione, il Passaporto delle piante diviene obbligatorio quando una determinata ditta produce vegetali destinati alla coltivazione da parte di persone professionalmente impegnate in agricoltura.

Questa maggiore attenzione è giustificata dal fatto che, colui che produce per produttori professionalmente impegnati deve offrire le più ampie garanzie fitosanitarie.

b -Alcune valutazioni in merito ad altre problematiche connesse ai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci "preparate e pronte per il consumatore finale"

Quanto sin qui è stato esposto non significa che la produzione di "piante preparate e pronte per il consumatore finale" non debba essere ispezionata dai competenti Servizi fitosanitari né che il relativo produttore non debba essere autorizzato ai sensi della Legge 18/6/31 n.987 ed iscritto al RUP ai sensi del D.L.vo n.536. Infatti, rispettivamente, le norme citate prescrivono che l'autorizzazione fitosanitaria deve essere posseduta da tutti coloro che producono e vendono piante e l'iscrizione al RUP, per il caso specifico e salve le eccezioni di cui all'art.19 del D.M 31/1/96, è obbligatoria per chiunque produca o commercializzi i prodotti di cui all'allegato V del citato D.M.

Infine va ribadito che i Servizi fitosanitari sono tenuti ad ispezionare tutti i prodotti inclusi nell'allegato V del D.M.31/1/96.

Tab. n.1 **--Allegato V°, parte A, Sez. I, punto 2 e 3 del D.M. 31 gennaio 1996-**
Vegetali, prodotti vegetali e altri voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione dei vegetali diversi da vegetali, prodotti vegetali ed altri voci preparati e pronti per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti.

Abies Mill.	Abete
Apium graveolens L.	Sedano
Argyranthemum spp	Settembrini
Aster spp.	Astro
Brassica L.	Cavolo, Cavolfiore, Cavolo broccolo, Cavolo di Bruxelles, Cavolo rapa, Navone, Navette, Ravizzone, Colza, Verza, Rapa
Castanea Mill.	Castagno
Cucumis spp	Anguria, Cetriolo, Melone
Dendranthema Des Moul.	Crisantemo
Dianthus L. e ibridi	Garofano
Exacum spp.	Cicendia
Fragaria L.	Fragola
Gerbera Cass.	Gerbera
Gypsophila L.	Gipsofila o Fiore della nebbia
Impatiens L.	Impatiens o Fiori di vetro
Lactuca spp.	Lattughe
Larix Mill.	Larice
Leucanthemum L.	Margherita, Crisantemo bianco
Lupinus L.	Lupini
Pelargonium	Gerani
Picea A.	Abete rosso, Peccio
Pinus L.	Pini
Platanus L.	Platano
Populus L.	Pioppi
Pseudotsuga Carr.	Abete di Douglas
Quercus L.	Quercie
Rubus L.	More, Lampone
Spinacia L.	Spinaci
Tanacetum L.	Tanaceto, Aniceto
Tsuga Carr.	Tsuga
Verbena L.	Verbena
Solanacee (esclusi tuberi e stoloni di Solanum L.)	Peperone, Pomodoro, Tabacco, Melanzane, Petunie, ecc.
Araceae	Aglanoema, Alocasia, Anthurium, Caladium, Dieffenbachia, Monstera, Philodendron, Pothos, Spathiphyllum, Syngonium, Zantededeschia (Calla), ecc.

Segue Tab. 1

Marantaceae	Calathea, Ctenanthe, Maranta, Stromanthe, ecc.
Musaceae	Heliconia, Musa, Ravenala, ecc.
Persea spp.	Avocado
Strelitziaceae	Strelizia
Sementi e bulbi	
Allium ascalonium L.	Scalogno
Allium cepa L.	Cipolla
Allium schoenoprasum L	Erba cipollina
Allium porrum L. (Vegetali)	Porro
Bulbi e cormi	
Crocus flavus Weston "Golden Yellow"	Croco giallo arancio
Galanthus L.	Bucaneve
Galtonia candicans	Giacinto del capo
Gladiolus cv nane e relativi ibridi quali:	Gladioli nani
- Gladiolus callianthus Marais	
- Gladiolus colvillei Sweet	
- Gladiolus nanus hort.	
- Gladiolus ramosus hort.	
- Gladiolus tubergenii hort.	
Hyacinthus L.	Giacinto
Iris L.	Iris
Ismene Herbert	Ismene, Imenocallis
Muscari Miller	Muscari
Narcissus L.	Narciso
Ornithogalum L.	Latte di gallina
Puschkinia Adams	Puschinia
Scilla L.	Scilla
Tigridia Juss	Trigridia
Tulipa L.	Tulipano

Tab. n.2 - **-Allegato V parte A sez .II punto 2 del D.M. 31 gennaio 1996- (Zone Protette).**
Vegetali, prodotti vegetali ed altre voci prodotti da produttori la cui produzione e vendita è autorizzata nei confronti di persone che si occupano professionalmente della produzione di vegetali diversi dai vegetali, prodotti vegetali ed altre voci preparate e pronte per la vendita al consumatore finale e per cui è garantito, dagli organismi ufficiali responsabili degli Stati membri, che la relativa produzione è chiaramente separata da quella degli altri prodotti:

Coniferales	Conifere
Begonia L.	Begonia
Euphorbia pulcherrima	Poinsettia, Stella di Natale

2.3.2 - Produzione, commercializzazione ed importazione in Italia di patate da consumo

Il Decreto Ministeriale 31/01/96 recepisce, tra le altre, la direttiva della Commissione 93/50/CE che stabilisce le misure fitosanitarie per la produzione e per la commercializzazione delle patate da consumo nei luoghi di origine. Si ritiene opportuno puntualizzare, di seguito, alcuni aspetti applicativi del citato decreto che rivestono particolare interesse per gli operatori del settore.

a - Produttori di patate da consumo

Tutti i produttori che hanno le proprie aziende in Campania, zona di produzione di patate da consumo, per poter commercializzare le predette patate devono:

- essere iscritti nel Registro ufficiale dei produttori ai sensi delle norme fitosanitarie vigenti. La domanda di iscrizione va presentata agli STAPA CePICA competenti per territorio;

- contrassegnare la propria produzione di patate con un numero identificativo "Codice del produttore" assegnatogli dal Servizio fitosanitario regionale. Tale codice va apposto sugli imballaggi oppure sui mezzi di trasporto nel caso di patate caricate alla rinfusa.

Sono esonerati dagli obblighi predetti:

- i "piccoli produttori" cioè coloro che producono per vendere direttamente al privato tutta la propria produzione nell'ambito della provincia di appartenenza. In questo caso gli interessati dovranno presentare al SeSIRCA - Servizio protezione piante per il tramite degli STAPA -CePICA competente per territorio la prescritta, apposita autodichiarazione;
- i soci delle cooperative e delle associazioni di produttori che conferiscono alle stesse l'intera produzione aziendale di patate da consumo. È tenuto ad iscriversi al citato Registro il socio - produttore che conferisce alla cooperativa parte della propria produzione e vende ad un commerciante la restante parte.

b - Commercializzazione di patate da consumo

Tutti gli acquirenti commercianti devono:

- commercializzare unicamente le partite di patate da consumo provenienti da produttori ufficialmente iscritti al RUP

- assicurarsi che gli imballaggi, i mezzi di trasporto nel caso di merce caricata alla rinfusa o le confezioni nel caso di insacchettamento delle patate disposte alla rinfusa, siano contrassegnate dal "Codice del produttore" originario.

c - Importazione di patate da consumo originarie di Paesi Terzi

Gli importatori per poter importare le patate provenienti dai Paesi terzi dai quali è consentita la commercializzazione, devono:

- essere iscritti al Registro ufficiale dei produttori presso il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;
- apporre il "numero di registrazione dell'importatore", rilasciato dal competente Servizio fitosanitario regionale, sugli imballaggi, sui mezzi di trasporto nel caso di merce caricata alla rinfusa o su tutte le confezioni, incluse quelle destinate al consumatore finale, derivanti dall'insacchettamento delle patate alla rinfusa.

Le patate importate sono soggette a controllo da parte del Servizio fitosanitario regionale all'atto della prima introduzione nel territorio comunitario.

d - Sanzioni

I Servizi fitosanitari regionali sospendono dall'iscrizione al Registro ufficiale dei produttori, ai sensi della normativa vigente, coloro i quali non soddisfano gli obblighi sopradescritti ed applicano, se il caso, le sanzioni ammministrative che vengono di seguito riportate:

- la mancata iscrizione al Registro ufficiale dei produttori è punita con una sanzione amministrativa da L. 5.000.000 a L. 30.000.000;
- l'introduzione, la detenzione e la commmercializzazione di patate da consumo originarie di Paesi terzi, anche se europei, diversi da quelli da cui è consentita, è punita con una sanzione amministrativa da L. 10.000.000. a L. 60.000.000.

  Inoltre, per le patate riconosciute infestate dagli organismi nocivi indicati nel D.M. 31/01/96, verranno applicate le misure di distruzione.

2.3.3 - Norme fitosanitarie per la produzione ed il commercio dei frutti di agrumi

Dall'applicazione del decreto ministeriale 31 gennaio 1996 che recepisce, tra le altre, anche la Direttiva 93/50 della commissione CE, relativa alla registrazione dei produttori, dei centri di raccolta collettivi e dei centri di spedizione di frutti di agrumi ubicati nelle zone di produzione e del D.M. 6/3/96 che recepisce le direttive della Commissione n. 95/65 e n. 95/66 che modificano gli allegati al D.M. 31/1/96, scaturi-

scono adempimenti precisi per gli operatori del settore in materia di produzione e commercializzazione dei frutti di agrumi. Di seguito verranno messi in evidenza gli aspetti salienti della normativa.

a - Importazione e commercializzazione dei frutti di agrumi originari di paesi terzi

Con il D.M. 8 luglio 1999 "Recepimento della direttiva n. 1999/53/CE della Commissione del 26 maggio 1999 che modifica l'allegato III della direttiva n. 77/93/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" sono stati soppressi i punti 2 e 3 dell' allegato III, parte B, del D.M. 31/1/96.

Pertanto il divieto di introdurre, detenere e commercializzare, nel territorio della Repubblica Italiana, frutti di agrumi, originari da Paesi terzi, è stato soppresso.

I frutti di agrumi in parola, per poter essere commercializzati devono essere privi di peduncoli e foglie e devono essere contenuti in appositi imballaggi con un idoneo marchio d'origine (All. IV parte A, Sez. I, punto 16.1 del D.M. 31/1/96).

b - Circolazione e commercio in Italia dei frutti di agrumi, "con peduncoli e foglie", di origine comunitaria

Limitazioni

I frutti di agrumi con peduncoli e foglie possono circolare ed essere commercializzati in Italia a condizione che siano:

- accompagnati dal Passaporto delle piante;
- contraddistinti da un idoneo marchio, apposto sugli imballaggi, che ne attesti l'origine.

Prescrizioni e Sanzioni

I produttori, i centri collettivi di raccolta, i centri di spedizione o altri che producono in Italia o commercializzano i frutti di agrumi con peduncoli e foglie, devono essere iscritti al Registro ufficiale dei produttori, a norma dell'art. 19, primo comma, del D.M. 31/1/96 e sono tenuti ad emettere, per le partite di merce prodotte e commercializzate, l'apposito Passaporto.

I produttori sono vincolati agli obblighi previsti dall'art. 21 del D.M. 31/1/96, mentre coloro che non rientrano nella categoria dei produttori, sono vincolati solamente alla registrazione dei vegetali passaportati ed alla collaborazione con il Servizio fitosanitario regionale.

I commercianti all'ingrosso di frutti di agrumi con peduncoli e foglie, nel caso di ripartizione della partita, provvista di un unico Passaporto di origine, devono emettere, per ciascuna frazione di essa, il relativo Passaporto di sostituzione e devono altresì essere iscritti al Registro ufficiale dei produttori.

La mancata iscrizione al Registro ufficiale dei produttori è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000.000 a 30.000.000 di lire.

La mancata apposizione del Passaporto sui vegetali o sui documenti di accompagnamento è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000.000 a 30.000.000 di lire.

c - Circolazione e commercio in Italia dei frutti di agrumi, “senza peduncoli e foglie”, di origine comunitaria

Limitazioni

I frutti di agrumi *senza peduncoli e foglie,* originari della Comunità possono circolare ed essere commercializzati nell’intera Unione Europea a condizione che i produttori, oppure i centri di raccolta collettivi ed i centri di spedizione, situati nelle varie zone di produzione, risultino iscritti nel Registro ufficiale dei produttori.

Prescrizioni e Sanzioni

I produttori oppure i centri di raccolta collettivi ed i centri di spedizione, situati nelle zone di produzione di frutti di agrumi, devono essere iscritti nel Registro ufficiale dei produttori a norma dell’art.19 del D.M. 31.1.96.

Sono esonerati da detta iscrizione:

- i piccoli produttori che cedono direttamente tutta la loro produzione ai consumatori privati sul mercato locale delle province in cui hanno la sede;
- i soci di cooperative o consorzi purchè vincolati al conferimento totale della loro produzione alle rispettive cooperative o consorzi di appartenenza. In tal caso saranno le cooperative o i consorzi a dovere essere iscritti al Registro ufficiale dei produttori ed osservare le norme fitosanitarie vigenti per conto dei propri soci o consorziati.

La mancata iscrizione è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000.000 a 30.000.000 di lire.

Al fine di consentire l’identificazione dell’origine delle singole partite di frutti di agrumi commercializzate, è obbligatorio contrassegnare le confezioni, anche se piccole, con un idoneo marchio di origine (allegato IV parte A Sez. II punto 31.1).

Il produttore è obbligato a collaborare con il Servizio fitosanitario regionale competente per territorio e non è tenuto alla emissione di Passaporto e alla registrazione delle singole partite di frutti di agrumi nel “Registro dei vegetali”.

3 - Norme che regolamentano la commercializzazione del materiale vivaistico

Le norme che regolamentano la commercializzazione del materiale vivaistico delle piante da orto, da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione nonché dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono da considerarsi delle disposizioni aggiuntive a quelle già esistenti per la salvaguardia dei vegetali dagli organismi nocivi da quarantena (D.M. 31 gennaio 1996 e successive modifiche).

Nello specifico, le norme sulla commercializzazione del materiale di moltiplicazione vegetale e delle piante oltre che riguardare l'aspetto fitosanitario, prendono in esame sia l'aspetto genetico (identità varietale delle specie) che l'aspetto agronomico (descrizione dei vari processi produttivi ed identificazione dei relativi punti critici), al fine di ottenere del materiale vivaistico sempre più rispondente ai requisiti di qualità. Infatti, elevare il livello qualitativo del materiale vivaistico oltre ad offrire le dovute garanzie agli acquirenti, permette al settore di confrontarsi con le altre produzioni europee.

3.1 - Il quadro normativo di riferimento

La materia in questione risulta regolamentata dalle seguenti normative nazionali:

3.1.1 - Fruttifere

- D.P.R. 21 dicembre 1996, n° 697 - "regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/34/CE relativa alla commercializzazione delle piantine da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione"
- D.M. 14 aprile 1997 - "recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutta"

3.1.2 - Ortive

- D.P.R. 21 dicembre 1996, n° 698 - "regolamento recante norme di attuazione della direttiva 92/33/CE relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi"

3.1.3 - Ornamentali

- D.L.vo 19 maggio 2000, n. 151 “Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali”.

- D.M. 09/08/2000 - *“Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla com - mercializzazione dei materiali di miltiplicazione delle piante ornamentali, in appli - cazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 151”*.

Tali norme hanno abrogato, ad eccezione dell’art. 10, il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 535 e il D.M. 14/04/1997 e hanno trasposto nella legislazione nazionale la direttiva 98/56/CE limitando il campo di applicazione esclusivamente alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali.

3.2 - Principali aspetti delle norme

Con l’emanazione del D.L.vo 19 maggio 2000, n. 151 e del D.M. 09/08/2000 per la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali non si parla più solo di *accreditamento fornitori* ma anche di *registrazione dei fornitori.*

3.2.1 - Accreditamento dei fornitori

Per poter commercializzare le piante da orto, da frutto ed i relativi materiali di moltiplicazione appartenenti ai generi ed alle specie elencate nei rispettivi Decreti ministeriali, i produttori, i costitutori ed i commercianti grossisti, più semplicemente definiti fornitori, devono presentare domanda di “accreditamento” ai Servizi fitosanitari competenti per territorio. In particolare, sono soggetti all’accreditamento:

- per la commercializzazione delle piante da frutto ed i loro materiali di moltiplicazione incluse le sementi: **tutti i produttori, i costitutori ed i commercianti grossisti;**

- per la commercializzazione delle piantine da orto ed i loro materiali di moltiplicazione ad esclusione delle sementi: **tutti i produttori che vendono ad utilizzatori finali ed i commercianti grossisti.**

Le Ditte richiedenti, per poter essere incluse nell’elenco dei fornitori accreditati, devono:

a) disporre del terreno, delle strutture e delle relative attrezzature necessarie per la produzione e/o la commercializzazione delle categorie di vegetali per le quali si richiede l’accreditamento;
b) conoscere le tecniche di produzione e/o di conservazione nonché le normative fitosanitarie e

della commercializzazione riguardanti le categorie di vegetali per le quali chiede l'accreditamento. Tali requisiti di professionalità si ritengono soddisfatti se il fornitore è in possesso di uno dei titoli di studio riportati nei Decreti oppure, in alternativa, ha superato, con esito favorevole, un apposito colloquio. Nel caso in cui, il fornitore si avvalga di un responsabile tecnico, che non sia alle dirette dipendenze della Ditta, questi oltre a possedere uno dei titoli di studio previsti, deve essere iscritto al relativo Albo professionale;

c) fornire una dettagliata descrizione dei punti critici dei processi produttivi relativi ai materiali di moltiplicazione ed alle piante che intende produrre specificando, tra l'altro, l'origine dei materiali di moltiplicazione iniziali, le tecniche di coltivazione, le misure fitosanitarie adottate, le fasi di commercializzazione attivate.

In pratica i fornitori devono presentare, in allegato all'istanza di accreditamento, un piano di produzione aziendale che consisterà in una relazione tecnica nella quale dovrà essere descritta:

- sommariamente, l'azienda ed in particolare la superficie di terreno coinvolta nella produzione, le strutture disponibili, quali le serre, gli uffici, i magazzini di conservazione, le celle frigorifere, i macchinari a disposizione, ecc;
- dettagliatamente, ogni singolo processo produttivo, relativo alle categorie di vegetali per i quali si chiede di essere accreditato, individuandone esattamente i vari punti critici, per ciascuno dei quali dovranno essere precisate le misure poste in essere dall'azienda per ridurre i rischi fitosanitari durante la fase della produzione e quindi puntare all'ottenimento di un prodotto di qualità. Per poter compilare in maniera corretta i detti processi produttivi si rimanda ai decreti ministeriali specifici ed in particolare a quanto indicato nell'allegato V per quanto attiene alle norme sulle ortive, e nell'allegato VII per quanto attiene alle norme sui fruttiferi e comunque agli STAPA-CePICA per tutte le indicazioni al riguardo.

È appena il caso di precisare che quando il fornitore ha dei campi di produzione o dei depositi in una regione diversa da quella dove la ditta ha sede legale, deve unicamente inviare al Servizio fitosanitario della regione dove sono ubicati i predetti campi di produzione, copia della domanda di accreditamento e/o copia del certificato di accreditamento rilasciati dal Servizio fitosanitario della regione dove è ubicata la sede legale della ditta.

Sono esonerati dall'obbligo dell'accreditamento:

- i piccoli coltivatori, cioè coloro che producono e vendono, nella loro totalità, materiali di moltiplicazione e piante nell'ambito della provincia, dove ha sede l'azienda di produzione, **a persone non impegnate professionalmente nella coltivazione dei vegetali;**

- i commercianti al dettaglio, cioè coloro che **vendono solo ed esclusivamente a persone non impegnate nella coltivazione dei vegetali.**

3.2.2 - Registrazione dei fornitori

Con il D.L.vo 19 maggio 2000, n. 151 e il D.M. 09/08/2000 i fornitori che trattano materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali sono tenuti ad essere iscritti nel

Registro ufficiale dei produttori di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536, secondo le procedure di cui all'articolo 20 del D.M. 31 gennaio 1996 per cui, di fatto, sono state abolite le procedure specifiche per l'accreditamento dei fornitori e previste dall'abrogato D.l.vo 30 dicembre 1992, n. 535.

La nuova normativa prevede inoltre, in linea generale, le seguenti principali modifiche:

- il campo d'impiego è limitato alla commercializzazione del solo materiale di moltiplicazione ma è riferito a tutte le piante ornamentali;
- sono esonerati dalla norma i fornitori la cui attività di commercializzazione è rivolta solo ai soggetti non impegnati professionalmente nella produzione o nella vendita delle piante ornamentali o dei materiali di moltiplicazione delle stesse;
- i materiali di moltiplicazione sono commercializzati in lotti;
- i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati con riferimento alla varietà solo quando la varietà stessa è:
  ⇛ ufficialmente protetta;
  ⇛ registrata ai sensi dell'art. 10 del D.l.vo 30/12/92 n. 535;
  ⇛ iscritta in un elenco tenuto da un fornitore;
  ⇛ comunemente nota.
- i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati con riferimento ad un gruppo di piante piuttosto che ad una varietà.

3.2.3 - Obblighi del fornitore

Il fornitore accreditato e/o registrato deve:

a) rendersi personalmente disponibile o designare un'altra persona, tecnicamente competente in materia fitosanitaria ed in produzione vegetale, per mantenere i contatti con il Servizio fitosanitario;
b) eseguire ispezioni visive sul materiale in produzione o posto in commercio, ogni qualvolta sia necessario, oppure secondo le indicazioni fornite dal Servizio fitosanitario regionale;
c) consentire agli incaricati dei controlli, l'accesso all'azienda per l'esecuzione delle eventuali ispezioni o per il prelievo di campioni e per i controlli dei registri e della relativa documentazione;
d) tenere sempre sotto controllo i *punti critici* dei vari processi produttivi ed in particolare eseguire il più attento controllo:
   - sulla buona qualità dei materiali iniziali;
   - sulla corretta esecuzione delle principali operazioni colturali (semina, trapianto, invasettamento, e collocamento a dimora);
   - sulla conformità dei vegetali prodotti o commercializzati alle vigenti norme sul Passaporto delle piante secondo il dettato del D.M. 31/01/96 e successive modifiche;
   - sul piano e sul metodo di coltivazione;
   - sulla corretta esecuzione delle cure colturali generali;
   - sulla corretta esecuzione delle operazioni di moltiplicazione;
   - sulle operazioni di raccolta;

- sull'efficacia delle misure di profilassi adottate;
- sull'esecuzione e razionalità dei trattamenti fitosanitari effettuati;
- sull'efficienza dell'imballaggio;
- sul corretto immagazzinamento;
- sulle corrette tecniche di trasporto;
- sulla efficienza degli uffici amministrativi.

e) tenere a disposizione del Servizio fitosanitario regionale i prescritti registri;
f) assicurare la più fattiva collaborazione con il Servizio fitosanitario regionale.

3.2.4 - Registri

La normativa in oggetto prevede la tenuta, presso il centro aziendale del fornitore, dei seguenti registri:

a) registro per l'annotazione dei materiali acquistati, ceduti o presenti in azienda. I fornitori già iscritti al Registro ufficiale dei produttori, possono utilizzare come registro dei materiali acquistati, ceduti o presenti in azienda, anche il registro dei vegetali purchè questo venga opportunamente integrato dai dati previsti dalla nuova normativa ed in particolare dai dati relativi alla varietà ed al codice del fornitore;
b) registro per l'annotazione delle varietà non protette o non iscritte ai Registri ufficiali (solo per i fruttiferi e per le ornamentali). Deve essere tenuto unicamente da coloro che commercializzano varietà di fruttiferi ed ornamentali non brevettate o non iscritte in registri varietali nazionali o comunitari. Per le piantine di ortaggi esiste già il "Registro nazionale delle varietà" per cui tali piante possono essere commercializzate solo se le rispettive varietà risultano indicate nel suddetto registro;
c) registro per l'annotazione degli organismi nocivi comparsi durante il ciclo di produzione e dei trattamenti effettuati;
d) registro per l'annotazione delle date di prelievo dei campioni sottoposti alle analisi di laboratorio e dei relativi risultati. Questo registro e quello di cui al punto precedente possono essere unificati in un unico registro che comprenda:
   - la data di semina, piantagione, trapianto, innesto,
   - la data e modalità dei campionamenti effettuati e l' esito delle analisi,
   - le manifestazioni di organismi nocivi riscontrati,
   - le pratiche colturali maggiormente significative,
   - le misure di carattere fitosanitario adottate, compreso il diserbo chimico,
   - la data e le modalità dell'eventuale immagazzinamento;
e) registro per l'annotazione della composizione delle singole partite. Al riguardo, è opportuno precisare che la normativa prevede che durante la vegetazione, la raccolta o il prelievo delle marze sul materiale parentale, i materiali devono essere tenuti in partite separate. Nel caso in cui i suddetti materiali siano riuniti o mescolati in occasione dell'imballaggio, dell'immagazzinamento, del trasporto o della consegna, il fornitore deve segnare nell'apposito registro la composizione della partita e l'origine delle sue varie componenti. Pertanto, si deduce che se le partite rimangono separate sia nella fase di coltivazione che di commercializzazione e di trasporto, il fornitore può evitare di far ricorso a tale registro.

3.2.5 - Documento di commercializzazione

Le piante ed il relativo materiale di moltiplicazione di cui alla normativa in parola per poter circolare in ambito comunitario devono essere accompagnate dal "documento di commercializzazione", rilasciato dal fornitore accreditato e/o registrato. L'emissione del "documento di commercializzazione" deve avvenire solo se il materiale vivaistico è:

- privo degli organismi di qualità, riportati nell'allegato lI di ciascuno dei Decreti sopracitati;
- sostanzialmente privo, almeno all'esame visivo, di altri organismi nocivi o malattie pregiudizievoli alla qualità, nonché di loro sintomi che limitino la possibilità di utilizzarli come materiale di moltiplicazione e come piante;
- commercializzato con l'indicazione della varietà oppure del gruppo di piante cui appartiene;
- caratterizzato da vigore e dimensioni soddisfacenti ed essere idoneo all'impiego come pianta o come materiale di moltiplicazione;
- caratterizzato da uno sviluppo equilibrato.

Il "documento di commercializzazione" deve:

- essere emesso al momento della commercializzazione dal fornitore accreditato e/o registrato esclusivamente, sotto la propria responsabilità;
- accompagnare unicamente partite sufficientemente omogenee (o gruppo di piante nel caso delle ornamentali);
- essere conforme alle indicazioni previste dai singoli decreti.

Il "documento di commercializzazione" deve sempre giungere all'utilizzatore finale quando questi è professionalmente impegnato nella coltivazione di vegetali, in altre parole quando il fornitore vende il materiale ad intermediari (commercianti o altra figura) deve apporre il "documento di commercializzazione" sull'unità commerciale (cassa, plateau, contenitore, mazzo e singola pianta), che raggiungerà l'utilizzatore finale. Tale documento non è obbligatorio per la vendita al dettaglio a consumatori finali non impegnati professionalmente nella coltivazione di vegetali e nella vendita da parte di piccoli produttori nell'ambito del mercato locale. In questi casi resta comunque l'obbligo di commercializzare il materiale provvisto di una apposita "etichetta".

I materiali accompagnati dal "documento di commercializzazione" soddisfano i requisiti minimi previsti dalla normativa che prescrive il documento stesso e vengono classificati materiali " C.A.C." (ovvero di Conformità Agricola Comunitaria).

3.2.6 - Etichetta

Come innanzi specificato nel caso di fornitura al dettaglio ad un consumatore finale non professionista, in alternativa al "documento di commercializzazione", i materiali devono essere corredati da una "etichetta" recante le seguenti indicazioni:

- denominazione dell'azienda fornitrice;
- denominazione botanica della specie;
- indicazione della varietà.

I piccoli coltivatori anche se sono esonerati dall'accreditamento devono in ogni caso commercializzare i materiali con l'etichetta riportante le indicazioni sopra riportate.

3.3 - Considerazioni finali

Alla luce di quanto fin qui esposto è facile concludere che la nuova normativa si presenta complessa e articolata in special modo per l'iter amministrativo al quale devono sottoporsi coloro che producono o commercializzano materiale vivaistico. Per contro, l'applicazione di tali norme, produrrà dei vantaggi che non tarderanno a farsi sentire soprattutto per gli utenti che potranno disporre di materiale certificato che soddisfi in pieno i requisiti non solo fitosanitari, ma anche genetici e fenologici.

Infatti, la novità della normativa è quella che consente di effettuare dei controlli non più sul prodotto finito, bensì sul materiale iniziale e durante l'intero processo produttivo. Ciò, tra l'altro, permetterà, attraverso la verifica dei punti critici, di applicare interventi correttivi immediati al processo produttivo che si intende verificare. Inoltre, operando in tal senso, si consentirà a tutti i produttori vivaisti di uniformare le produzioni secondo livelli qualitativi standard. Certo, il compito che attende sia i vivaisti che i Servizi fitosanitari regionali, può definirsi assai arduo, ma d'altronde se si vuole, come si vuole, competere alla pari con le produzioni degli altri Stati dell'Unione Europea tali sforzi appaiono più che necessari.

4 - Certificazione volontaria del materiale vivaistico frutticolo in Campania

Da alcuni anni il vivaismo in genere e quello frutticolo in particolare è in una fase di notevole evoluzione che tiene sempre più conto delle crescenti esigenze della moderna agricoltura.

I frutticoltori sono infatti consapevoli che la riuscita di un impianto dipende in larga misura dalle caratteristiche qualitative delle piante che si mettono a dimora e soprattutto dalla loro "qualità" intrinseca (sanità del materiale, certezza genetica, compatibilità fra i bionti, piante predisposte ad una rapida messa a frutto, ecc.) ed estrinseca (dotazioni di rami, saldatura d'innesto, ecc.).

La pianta standard ha certamente un costo inferiore rispetto ad una pianta certificata ma quest'ultima, a fronte di un onere finanziario maggiore da parte del frutticoltore, offre garanzie certamente superiori sotto il profilo della sanità e della corrispondenza varietale. I maggiori costi di una pianta certificata sono quindi ampiamente ripagati nel medio – lungo periodo in quanto l'agricoltore, una volta realizzato l'impianto, corre minori rischi che lo stesso possa essere compromesso, sin dall'origine, da pericolose malattie infettive.

La Regione Campania per far fronte alle esigenze dei diversi comparti ha aderito al **"Sistema (o Servizio) di certificazione volontaria nazionale"** che risulta essere, allo stato attuale, il sistema di controllo, per le piante fruttifere, che offre maggiori garanzie di "qualità".

L'adesione al predetto Sistema di certificazione permette ai vivaisti frutticoli campani di produrre **piante certificate** utilizzando materiale di moltiplicazione proveniente da appositi **Centri di premoltiplicazione o moltiplicazione** ufficialmente riconosciuti e garantiti dal Sistema di certificazione.

Tali Centri, allo stato attuale, risultano ubicati fuori regione, ma in un immediato futuro verranno realizzati anche in Campania.

Infatti, la Regione Campania si è resa promotrice, nel settore del previvaismo, di una specifica azione "pilota" che prevede, tra l'altro, la realizzazione presso l'Azienda sperimentale agricola "Improsta", sita nel Comune di Eboli, di un "Centro regionale di premoltiplicazione" per le piante da frutto (olivo, pesco, albicocco, ciliegio, fico, noce, nocciolo).

4.1 - Riferimenti legislativi della certificazione volontaria

L'attuale normativa fitosanitaria prevede che tutto il materiale vivaistico, e fra questo anche quello delle principali specie da frutto, per circolare liberamente in ambito comunitario deve soddisfare *obbligatoriamente* i requisiti fitosanitari e genetici previsti dalle seguenti norme:

- D.M. 31 gennaio 1996 "Misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", per cui i vegetali interessati devono essere accompagnati dal *Passaporto delle piante CE;*
- D.M. 14 aprile 1997 "Recepimento delle Direttive n. 93/48 CE del 23/06/93, n. 93/64/CE del 5/7/93, n. 93/79/CE del 21/09/93, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piante da frutto e dei relativi materiali di moltiplicazione" per cui, i vegetali interessati devono anche essere accompagnati dal *Documento di commercializzazione* attestante la "Conformità agricola comunitaria".

Il materiale vivaistico che soddisfa tali requisiti obbligatori può essere definito *Standard.*

Ulteriori requisiti aggiuntivi di qualità riguardano il materiale di propagazione proveniente dal sistema di certificazione volontaria.

Al riguardo il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (MiPAF) ha emanato prima il Decreto Ministeriale 23 ottobre 1987 istitutivo del **Sistema di certificazione volontaria nazionale** e successivamente il Decreto Ministeriale 2 luglio 1991, n° 289 che ha precisato le norme per disciplinare la suddetta certificazione volontaria.

Tale ultima normativa, chiamato anche *decreto ombrello*, ha stabilito, fra l'altro, le fasi produttive generali del Sistema di certificazione volontaria nazionale nonché le norme che bisogna rispettare per rientrare nel Sistema stesso.

Successivamente il MiPAF con D.M. 2 dicembre 1993 ha riconosciuto il **Centro interprofessionale per le attività vivaistiche CIVI – ITALIA** quale organismo interprofessionale a carattere nazionale che svolge il ruolo di collegamento tra il MiPAF, gli Istituti di ricerca, i Servizi fitosanitari regionali ed i vivaisti, per l'applicazione.

Come si è sottolineato in precedenza, il Sistema di certificazione di cui trattasi, compiutamente definito grazie alle norme suddette, ha carattere del tutto volontario per cui prevede che ogni Regione, per aderire al Sistema stesso, deve stipulare apposite convenzioni con il MiPAF ed il CIVI ITALIA.

La Regione Campania già dall'anno 1997 ha aderito al Sistema di certificazione volontaria nazionale ed in ottemperanza della normativa vigente gli competono compiti di vigilanza e controllo dei centri di moltiplicazione e dei vivai.

Tali controlli hanno il principale scopo di accertare che sia mantenuto lo stato sanitario del materiale di moltiplicazione iniziale e che la pianta finita, prodotta in vivaio, abbia tutti i requisiti fitosanitari e varietali previsti dalla norma e di seguito meglio specificati.

Le norme emanate dal MiPAF e che di seguito vengono elencate precisano le norme tecniche da applicare per la produzione di materiale di moltiplicazione, per ogni gruppo di piante, in modo da costituire dei veri *disciplinari di produzione.*

- **DD. MM. 31/12/92 e 21/02/97 "Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle prunoidee e dei relativi portainnesti" (albicocco, ciliegio, mandorlo, pesco e susino);**

- **DD. MM. 31/12/92 e 27/03/95 "Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetate certificato di fragola (Fragaria x Ananassa)";**

- **D. M. 16/01/93 "Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di olivo";**

- **D. M. 29/10/93 "Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato degli agrumi";**

- **D. M. 29/10/93 "Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato di noce";**

- **D. M. 29/10/93 "Norme tecniche per la produzione di materiale di propagazione vegetale certificato delle pomoidee" (cotogno, melo e pero).**

4.2. - Fasi della certificazione volontaria

Il Sistema di certificazione volontaria nazionale prevede il controllo genetico e sanitario in tutte le fasi della moltiplicazione del materiale di propagazione, con particolare attenzione al controllo dei parassiti di origine virale e batterica.

Tale sistema vede coinvolte diverse figure che collaborano fra di loro e garantiscono il sistema stesso: Esse sono:

- i costitutori di nuove varietà;
- il MiPAF con i suoi Istituti di Ricerca:
- i Servizi fitosanitari regionali;
- il CIVI ITALIA.

Il costitutore di una determinata varietà se interessato ad inserire la stessa nel predetto Sistema certificativo invia al MiPAF una richiesta di immissione alla quale allega specifiche schede da cui risulti lo stato sanitario del materiale (*Virus tested e Virus free,* meglio indicati successivamente) e le caratteristiche pomologiche che caratterizzano la varietà che intende inserire nel Sistema di certificazione.

Il "costitutore" è obbligato a conservare, sotto la propria responsabilità, almeno due piante da cui ha effettuato i prelievi dei campioni sui quali sono stati eseguiti

gli accertamenti previsti dalle schede di cui sopra. Tali piante vanno a costituire la **fonte primaria.**

Un apposito "Comitato tecnico scientifico" istituito presso il MiPAF valuta la documentazione trasmessa dal "costitutore", e nel caso ritenga accettabile la documentazione inviata dal costitutore lo invita a consegnare il germoplasma (marze) del materiale in questione al **"Centro di conservazione per la premoltiplicazione".**

In tale Centro, le marze vengono innestate su piante virus esenti e/o indicatrici per effettuare una controprova dello stato sanitario (saggi sierologici, molecolari, biologici) dichiarato dal costitutore e, solo in caso di esito negativo dei citati saggi, due piante della varietà in esame, vengono trasferite, per essere conservate, in idonee serre dette *screen house.*

La gestione del "Centro di conservazione per la pre moltiplicazione" è affidata direttamente ad Istituti Sperimentali del MiPAF secondo le loro specifiche competenze.

Allo scopo di assicurare una produzione di materiale di moltiplicazione sufficiente a soddisfare le esigenze dei vivaisti e degli agricoltori, sono state previste specifiche "fasi produttive" ed articolate secondo quanto appresso riportate:

- dalle due piante tenute presso il **"Centro di conservazione per la pre moltiplicazione"** si ottiene del materiale di moltiplicazione definito **"PRE BASE"** che serve per la realizzazione del **"Centro di premoltiplicazione"** che a sua volta produce del materiale di moltiplicazione definito **"BASE"**;

- tale materiale di base non viene distribuito ai vivaisti ma viene consegnato ai **"Centri di moltiplicazione"** che provvedono, a loro volta, a moltiplicarlo in numero sufficiente alle esigenze dei vivaisti. Questo materiale di moltiplicazione è definito **"CERTIFICATO".**

Ogni "Centro di moltiplicazione" deve assicurare una produzione annua di *pezzi certificati* (gemme, marze, semi, barbatelle, piantine micropropagate), il cui quantitativo minimo è stabilito dai singolo *disciplinari di produzione;*

- i *pezzi certificati,* ottenuti dai "Centri di moltiplicazione" possono essere utilizzati sia dai vivaisti per produrre **PIANTE CERTIFICATE** e sia direttamente dagli agricoltori per realizzare i propri frutteti.

Sia il Centro di conservazione per la premoltiplicazione e sia il Centro di premoltiplicazione sono sottoposti al controllo degli Istituti Sperimentali del MiPAF per gli accertamenti genetico - sanitari.

Invece, i Centri di moltiplicazione ed i vivai sono sottoposti, per i predetti controlli, ai Servizi fitosanitari regionali.

La normativa del Sistema di certificazione volontaria nazionale individua con precisione i requisiti tecnici minimi, per singole specie o gruppi di piante, sia per quanto riguarda i "Centri" di premoltiplicazione e di moltiplicazione e sia per ciò che concerne i vivai.

4.3 - Certificazione del materiale di moltiplicazione

Il materiale di moltiplicazione, ottenuto a fine ciclo produttivo, a secondo delle caratteristiche intrinseche è certificabile come Virus controllato o Virus esente:

VIRUS CONTROLLATO (Virus tested) – materiale risultato esente dai principali virus o agenti virus simili indicati nei singoli disciplinari;

VIRUS ESENTE (Virus free) – materiale risultato esente da tutti i virus o virus simili, noti al momento della produzione, per la specie considerata.

Tale certificazione è attestata, materialmente, da una etichetta (o sigillo) che va apposta sul materiale vegetale, sia dai vari "Centri" che curano la produzione del materiale stesso e sia dai vivaisti che producono "piante finite".

L'etichetta che accompagna le piante prodotte dai singoli vivaisti è stampata a cura del CIVI ITALIA, previa autorizzazione dei Servizi fitosanitari regionali competenti per territorio.

Essa, per le piante prodotte da un vivaista campano deve riportare oltre all'iscrizione "Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Regione Campania, Servizio fitosanitario regionale - CIVI ITALIA" anche i seguenti dati:

- numero di serie della partita;
- anno di produzione;
- nome della cultivar;
- nome del portinnesto;
- caratteristica del materiale vegetale (virus esente o virus controllato);
- numero di piante certificate;
- Categoria (materiale CERTIFICATO, PRE BASE O BASE).

Naturalmente, in adempimento delle vigenti norme sulla circolazione del materiale vegetale, pur essendo questo certificato come VIRUS ESENTE o come VIRUS CONTROLLATO per circolare liberamente, in ambito comunitario, deve soddisfare obbligatoriamente anche i requisiti fitosanitari previsti dai D.M. 31 gennaio 1996 e D.M. 14 aprile 1997 e pertanto deve essere accompagnato dal *Passaporto delle piante CE e dal Documento di commercializzazione.*

È comunque data facoltà ai vivaisti di poter utilizzare un'etichetta unica che riporti i dati cumulativi delle diverse norme fitosanitarie.

4.4 - Adesione del vivaista al sistema di certificazione volontaria nazionale

Con l'emanazione della normativa sulla "Certificazione obbligatoria" (D.M. 14/04/97) il vivaista frutticolo è sottoposto a tutta una serie di adempimenti tecnici ed amministrativi che, in molti casi, sono molto simili a quelli previsti dal Sistema di certificazione volontaria nazionale.

Per cui ben pochi risultano gli adempimenti aggiuntivi cui deve sottostare il vivaista

che sceglie di aderire a tale ultimo Sistema di certificazione.

Questo maggiore impegno, peraltro, è ampiamente ripagato da un ritorno economico, di immagine e di prestigio per il vivaista.

In pratica, il vivaista campano che intende aderire al Sistema di certificazione di che trattasi deve inoltrare un'apposita richiesta al MiPAF e alla Regione Campania – Servizio fitosanitario regionale per il tramite del CIVI - ITALIA.

Il vivaista stesso oltre ad organizzare il vivaio secondo le caratteristiche tecniche riportate nei singoli *disciplinari di produzione* si deve impegnare a:

- utilizzare materiale di moltiplicazione certificato proveniente da centri di moltiplicazione riconosciuti dal MiPAF;
- essere disponibile ad applicare le norme e a sottoporsi a tutti i controlli previsti dalla normativa vigente;
- inserire nel proprio processo produttivo percentuali crescenti della produzione fino a raggiungere al quinto anno il 100% delle specie e delle cultivar ammesse alla certificazione;
- comunicare al Servizio fitosanitario regionale la prevista data di estirpazione delle piante da certificare mediante telegramma da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio di tale operazione.

Gli accertamenti nel corso della fase vivaistica volti a verificare il mantenimento dello stato sanitario iniziale rappresentano sicuramente un impegno notevole, per tempo e personale richiesto. Tali verifiche devono essere espletate dai Servizi fitosanitari regionali che si possono avvalere della collaborazione delle organizzazioni interprofessionali nonché delle istituzioni scientifiche esistenti sul territorio.

4.5 - Considerazioni conclusive

Se è vero che le piante non sono bulloni o mattoni, perfettamente uguali fra loro, è anche vero che ricercare e tenere alta la qualità è un obiettivo che i vivaisti devono perseguire.

Le aziende vivaistiche campane realizzando una produzione virus esente o virus controllata, nel rispetto del Sistema di certificazione volontaria nazionale, potrebbero ben presto vedere accrescere il loro livello di qualità e nel contempo potrebbero acquisire un'immagine di prestigio nell'ambito del vivaismo nazionale.

Tali risultati positivi sono sicuramente raggiungibili con una più stretta interazione e sinergia tra i vivaisti stessi. Pertanto, è da auspicare la costituzione di uno o più Consorzi tra i vivaisti, quali quelli realizzati in Emilia Romagna, in Toscana, in Puglia, ecc., che rappresentano il naturale anello di congiunzione di tutta la filiera produttiva per dare una risposta adeguata alle reali esigenze del settore agricolo.

Tab. n. 1 **Caratteristiche tecniche di un centro di moltiplicazione di prunoidee**

- avere dimensioni sufficienti a produrre annualmente un milione di pezzi (ta1ee, barbatelle, marze, gemme e semi);
- disporre di terreni agronomicamente idonei e risultare esenti da nematodi vettori;
- il campo deve distare almeno 100 metri da frutteti di qualsiasi tipo;
- le parcelle devono essere omogenee e ben individuabili;
- nelle parcelle le file devono essere complete e distinte per specie e cultivars;
- le parcelle devono avere una fascia di bordo di almeno tre metri costantemente lavorata e libera da vegetazione;
- i campi di piante madri devono essere isolati dall'afflusso di acque superficiali e le acque di irrigazioni devono essere prive di agenti patogeni o loro vettori;
- le piante:
  - non possono essere conservate per piu' di 10 anni, (per le piante madri portinnesti il limite e' elevato a 12 anni);
  - devono essere mantenute costantemente esenti da infezioni crittogamiche e da altri organismi;
  - essere coltivate in modo da evitare la presenza di fiori ad eccezione della fase di controllo della corrispondenza varietale.

Tab. n. 2 **Caratteristiche tecniche dei vivai di piante certificabili di prunoidee**

- essere impiantati su terreni sanitariamente idonei e che almeno da due anni non abbiano ospitato specie arboree da frutto;
- i terreni devono essere sottoposti ad analisi nematologiche ed - essere suddivisi in parcelle omogenee;
- la parcella deve contemplare una fascia di bordo di almeno due metri, tenuta libera da qualsiasi vegetazione;
- ciascuna fila della parcella deve essere costituita da prunoidee e ogni combinazione d'innesto deve avere un intervallo di almeno un metro;
- le piante devono essere mantenute protette da infezioni crittogamiche e da infestazioni entomatiche o di altra natura biotica;
- la parcella deve distare almeno metri quattro da frutteti e vivai adiacenti ottenuti con materiale di propagazione non qualificato sanitariamente

5 - Sanzioni amministrative

La Legge 689/81- “Modifiche al sistema penale” e la L.R. 13/83 - “Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative e pecuniarie di competenza della Regione o di Enti da essa delegati o subdelegati” nei vari articolati, tra l’altro, recano delle disposizioni alle quali necessariamente ci si deve attenere per una corretta applicazione delle sanzioni amministrative stabilite per violazione a norme di leggi che regolamentano l’attività dei diversi Settori regionali.

Al fine di informare i verbalizzanti, addetti agli accertamenti ed alla contestazione della violazione, sulle procedure e sugli atti successivi alla compilazione del processo verbale vengono di seguito riportate alcune norme, contenute negli articoli delle su accennate leggi, che descrivono l’intera filiera fino ad arrivare alla “esecuzione forzata”.

Inoltre, nella presente nota, vengono suggerite le modalità di rateizzazione della sanzione pecuniaria irrogata e viene messo in evidenza l’importanza di specificare con apposita legge la normativa riguardante il concorso di più violazioni alle norme di una stessa legge o di leggi diverse e le modalità relative all’esecuzione del sequestro previsto all'art.13 della L. 689/81.

5.1 Iter procedurale conseguente al processo verbale di violazione amministrativa per sanzioni le cui funzioni sono esercitate dalla Regione.

5.1.1 - Obbligo del rapporto

Nel caso il trasgressore non si avvalga della facoltà di oblazione in misura ridotta della sanzione comminata, il verbalizzante che ha accertato la violazione ha l’obbligo di presentare al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell’Ufficio da cui dipende, il rapporto “con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni” (il più delle volte è sufficiente la copia del verbale di accertamento) unitamente ad eventuali scritti difensivi e documenti presentati dall’interessato, nonchè delle proprie osservazioni in merito. (art.17, L.689/81 ed art. 7, L.R. 13/83).

Come specificato anche negli appositi modelli dei Processi Verbali, il trasgressore è ammesso a far valere le proprie ragioni contro l’accertamento della violazione presentando all’Autorità competente a ricevere il rapporto (Presidente della Giunta regionale), per il tramite dell’Ufficio che ha contestato l’infrazione, scritti difensivi e documenti nonchè richiesta di audizione, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o della notificazione della violazione (art.18, L. 689/81 e art.8, L.R. 13/83).

5.1.2 - Provvedimento dell'amministrazione: Ordinanza - ingiunzione di pagamento.

La legge dispone che, sentiti gli interessati nei sessanta giorni successivi alla data di ricevimento del rapporto, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati gli argomenti esposti negli scritti difensivi, l'Autorità competente, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solitamente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto (art.18, L.689/81 e art.8, L.R.13/83).

L'Autorità amministrativa, prima di emettere l'Ordinanza - ingiunzione, ha il compito di verificare la fondatezza dell'accertamento della violazione e di determinare l'ammontare della pena pecuniaria sulla base dei criteri legali posti dall'art.11, L.689/81, il quale dispone: "Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria fissata dalla legge tra un limite minimo ed un limite massimo e nell'applicazione delle sanzioni accessorie facoltative, si ha riguardo, alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonchè alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche" .

I dati per la valutazione dei precedenti del trasgressore rilevati ai fini dell'applicazione dei criteri legali per la determinazione dell'ammontare della sanzione saranno raccolti in uno schedario generale presso la Giunta regionale.

Si fa presente che contro l'ingiunzione del pagamento della sanzione amministrativa è ammessa l'opposizione davanti al Pretore del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (art.22, primo comma L.689/81)

L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Pretore, concorrendo gravi motivi, disponga diversamente con ordinanza inoppugnabile (art.22, ultimo comma L.689/81).

Il pagamento della somma determinata con ordinanza - ingiunzione è effettuato con le modalità indicate nell'art.6 L.R.13/83 (mediante versamento in conto corrente postale con la specifica indicazione della causale di versamento intestato alla Tesoreria della Regione Campania), entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; del pagamento è data comunicazione entro il trentesimo giorno, a cura del tesoriere che lo ha ricevuto, all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

5.1.3 - Rateizzazione

Le disposizioni di cui all'art.26, L.689/81 ed all'art.10, L.R.13/83 prevedono che:

- il trasgressore può chiedere il pagamento rateale della sanzione pecuniaria;

L'autorità amministrativa che ha applicato la sanzione, può disporre:

a) il pagamento rateale solo per gli obbligati che si trovino in condizioni economiche disagiate;
b) il pagamento delle sanzioni in rate mensili da tre a trenta, ciascuna di importo non inferiore a lire trentamila, ferma restante la facoltà del trasgressore di poter estinguere il debito mediante un unico pagamento.

Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un unica soluzione.

Si ritiene che la rateizzazione della sanzione pecuniaria debba essere opportunamente regolarizzata al fine di evitare liberi arbitri o false interpretazioni delle disposizioni di legge. Pertanto, nelle more che ciò venga fatto, si potrebbero adottare le modalità di seguito riportate:

1) il richiedente, per essere ammesso al beneficio della rateizzazione, deve soddisfare i seguenti obblighi:
   a) presentare la richiesta di pagamento rateale, in carta bollata, al Presidente della Giunta regionale, per il tramite dell'Ufficio che ha accertato la violazione;
   b) allegare, alla suddetta istanza, l'ultima dichiarazione dei redditi della ditta richiedente, al fine di consentire all'autorità amministrativa di stabilire se sussistono le condizioni economiche disagiate per l'obbligato al pagamento della sanzione irrogata;
   c) la richiesta di pagamento può essere proposta per iscritto, in sede di audizione per l'esame degli scritti difensivi oppure entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione;
2) l'autorità amministrativa, sulla base della documentazione presentata dalla ditta obbligata al pagamento della sanzione, indica con atto monocratico (Decreto), da notificare all'obbligato:
   a) nel caso in cui la richiesta di pagamento rateale venga accolta, l'importo delle rate nelle quali dividere il credito, fissando i termini mensili del pagamento, escludendo dalla rateizzazione le spese di procedimento, e computando gli interessi aggiuntivi;
   b) nel caso in cui la richiesta di pagamento rateale non venga accolta occorre specificare le motivazioni che hanno determinato il rigetto dell'istanza presentata;
3) l'obbligato decade dal beneficio quando sia decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine prefissato. In tal caso, il debito residuo deve essere estinto in un'unica soluzione seguendo le disposizioni dettate dall'art.27, L.689/81 e dall'art.12, L.R.13/83.

5.1.4 - Esecuzione forzata per la riscossione delle somme dovute in virtù di ordinanza-ingiunzione.

Salvo che non sia stata emessa ordinanza pretorile di sospensione, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette , trasmettendo il ruolo all' Intendenza di Finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso (art.27, primo comma, L. 689/81).

La riscossione delle sanzioni pecuniarie mediante ruoli ha inizio con l'invio, da parte dell'ufficio competente, dell'elenco delle ditte che non hanno pagato a seguito dell'ordi-

nanza-ingiunzione, all'esattore del comune in cui ha sede l'autorità che ha emesso la citata ordinanza, al fine di attribuire ad ogni singolo contribuente un numero identificativo.

Inoltre, su appositi modelli prestampati, viene riportata per ciascuna ditta la somma dovuta per la sanzione violata, maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. Tali modelli vengono inviati al "Consorzio obbligatorio degli esattori" che provvede con sistemi meccanografici alla formazione dei ruoli.

Sempre l'ufficio competente, provvede a trasmettere il ruolo al Presidente della Giunta Regionale per la firma e infine ad inoltrarlo all'Intendenza di Finanza del luogo dove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.

L'Intendenza di Finanza dopo che ha apposto il visto di esecutorietà previsto dall'art.23, D.P.R.602/73 invia i ruoli all'Esattoria che provvederà alla notifica della cartella di pagamento all'obbligato.

5.1.5 - Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative.

Un discorso a parte merita il cosidetto concorso di illeciti. Infatti la citata L.R.13/83 non prevede il caso di concorso di più violazioni alle norme di una stessa legge o di leggi diverse.

Pertanto, in casi del genere si dovrebbe applicare il primo comma, art. 8 della L.689/81 che recita "Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo."

Si ritiene evidenziare che tale principio va applicato esclusivamente in presenza di violazioni discendenti da una sola azione od omissione, mentre in presenza di più azioni che violano più disposizioni si applicano tanta sanzioni quante previste dalle relative norme.

Premesso quanto sopra, nell'applicare le sanzioni previste dalle vigenti normative in materia fitosanitaria si possono presentare, tra l'altro, i seguenti casi concreti:

a) nel caso in cui il trasgressore violi contemporaneamente le disposizioni di cui ai punti a) e d) dell'art. 7 del D.L. 536/92 (concorso formale di illeciti), dovrebbe essere applicato il disposto di cui al citato art. 8, primo comma, della L. 689/81 in quanto il soggetto con un unico episodio comportamentale ha violato più disposizioni di una stessa legge;
b) nei casi in cui il trasgressore commetta più infrazioni con più azioni od omissioni (concorso materiale di illeciti), dovrebbe essere applicato il criterio del cumulo materiale, che prevede la somma aritmetica delle sanzioni irrogate per ciascuna violazione.

5.2 - Sequestro

Gli organi addetti all'accertamento delle violazioni punite con sanzioni pecuniarie "possono procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria" (art.13, comma secondo, L.689/81).

Quando si è proceduto al sequestro, gli interessati possono, anche immediatamente, proporre opposizione all'autorità indicata nel primo comma dell'art. 18, con atto esente da bollo (l'autorità preposta, in materia di competenza regionale, è il Presidente della Giunta Regionale). Sull'opposizione la decisione è adottata con ordinanza motivata

emessa entro il decimo giorno successivo alla sua proposizione. Se non è rigettata entro questo termine, l'opposizione si intende accolta (art. 19, primo comma, L.689/81).

Quando l'opposizione al sequestro è stata rigettata, il sequestro cessa di avere efficacia se non è emessa ordinanza-ingiunzione di pagamento o se non è disposta la confisca entro due mesi dal giorno in cui è pervenuto il rapporto e, comunque, entro sei mesi dal giorno in cui è avvenuto il sequestro (art.19, terzo comma, L. 689/81).

Il sesto comma dell'art.17 della citata L. 689/81 impone al funzionario o all'agente che ha proceduto al sequestro di trasmettere immediatamente il processo verbale di sequestro all'autorità amministrativa competente.

Le modalità di esecuzione del sequestro, della custodia e della restituzione delle cose sequestrate, della loro eventuale vendita nonchè l'alienazione o la distruzione delle cose confiscate sono riportate negli articoli del Capo II del D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 recante le "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n.689, concernente modifiche al sistema penale".

IV-La modulistica

1) **Richiesta dell'autorizzazione fitosanitaria regionale ad impiantare vivai di piante *(Mod. Vi)***

2) **Richiesta dell'autorizzazione fitosanitaria regionale ad esercitare il commercio di piante, parti di piante ed eventualmente di semi *(Mod. Co)*.**

3) **Richiesta dell'autorizzazione fitosanitaria regionale ad esercitare la produzione ed il commercio di piante, parti di piante ed eventualmente il commercio di sementi prodotte e confezionate da ditte appositamente autorizzate *(Mod. Vi-Co)***

4) **Modello unificato per le richieste di:**
   - **iscrizione al Registro ufficiale produttori (R.U.P.)**
   - **autorizzazione all'uso del passaporto CE**
   - **accreditamento fornitore**

5) **Domanda di adesione al sistema di certificazione volontaria**

6) **Fac-simile di documento di commercializzazione**

RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE FITOSANITARIA REGIONALE AD IMPIANTARE VIVAI DI PIANTE

Marca da bollo

ALLO STAPA-Ce.PICA di .....

.....

☐ **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**
☐ **NOTIFICA DI VARIAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE N. ..... DEL .....**

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

☐ **AZIENDA INDIVIDUALE**	☐**SOCIETA'**
☐ **COOPERATIVA**	☐ **ALTRO**

RAGIONE SOC. .....SEDE LEG. (Via) .....

n°..... COMUNE..... PROV. |_|_| C.A.P. |_|_|_|_|_|

TEL./FAX ..... PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

RAPPRESENTANTE LEGALE. .....
(Cognome e nome)

DATA DI NASCITA |_|_|_|_|_|_| COMUNE DI NASCITA..... ..... PROV. |_|_|

DOMICILIO (Via) ..... n°.... COMUNE..... PROV. |_|_|

C.A.P. |_|_|_|_|_| COD. FISCALE|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Firma

.....

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA VIVAISTICA

CENTRO AZ. UBICATO NEL COMUNE DI..... Prov. ..... Cap. .....

ALLA VIA ..... LOCALITA' .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita.....

Foglio .....

Particella/e ..... **Superficie mq |_|_|_|_|_|_|_|_|**

Attrezzature in possesso dell'azienda vivaistica

Macchine per la lavorazione del terreno Si ☐ No ☐
in caso affermativo precisare

.....

.....

Attrezzature per l'esecuzione di interventi fitosanitari Si ☐ No ☐
in caso affermativo precisare

.....

.....

ALTRI CORPI FONDIARI OVE EVENTUALMENTE VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' VIVAISTICA

1) NEL COMUNE DI ..... Prov. ..... Cap. .....

ALLA VIA ..... LOCALITA' .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita ..... Foglio ..... Particella/e ..... Superficie mq |_|_|_|_|_|_|_|_|

2) NEL COMUNE DI ..... Prov. ..... Cap. .....

ALLA VIA ..... LOCALITA' .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita ..... Foglio ..... Particella/e ..... Superficie mq |_|_|_|_|_|_|_|_|

3) NEL COMUNE DI ..... Prov. ..... Cap. .....

ALLA VIA ..... LOCALITA' .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita ..... Foglio ..... Particella/e ..... Superficie mq |_|_|_|_|_|_|_|_|

Superficie Totale mq |_|_|_|_|_|_|_|_|

DATI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

☐ PIANTE FRUTTIFERE E LORO PARTI ESCLUSE LE SEMENTI
- ☐ Agrumi
- ☐ Drupacee
- ☐ Pomacee
- ☐ Fragole
- ☐ Vite
- ☐ Olivo
- ☐ Fruttiferi da frutta in guscio
- ☐ Fruttiferi minori

☐ PIANTE ORNAMENTALI E LORO PARTI ESCLUSE LE SEMENTI
- ☐ da appartamento
- ☐ da giardino

☐ PIANTE FLORICOLE E LORO PARTI ESCLUSE LE SEMENTI
- ☐ Garofano
- ☐ Gerbera
- ☐ Gipsofila
- ☐ Altre

☐ PIANTE FORESTALI NON DESTINATE A RIMBOSCHIMENTO E LORO PARTI ESCLUSE LE SEMENTI

☐ PIANTE ORTICOLE ESCLUSE LE SEMENTI
- ☐ pomodoro
- ☐ altre

☐ PIANTE PER COLTURE INDUSTRIALI ESCLUSE LE SEMENTI
- ☐ tabacco
- ☐ altre

IL SOTTOSCRITTO .....

E' A CONOSCENZA DI DOVERE

assoggettare la propria ditta al regime di controllo fitosanitario previsto dalla Legge 18/6/31 n.987 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè, nei casi contemplati, dalla direttiva 77/93/CEE del 21/12/76 ed in particolare :

- denunciare allo STAPA-CePICA competente per territorio la comparsa, nel vivaio, di malattie o parassiti pericolosi per le colture agrarie, ornamentali e forestali;
- comunicare allo STAPA-CePICA competente per territorio eventuali variazioni che dovessero sopravvenire rispetto ai dati riportati nella presente richiesta. Tali variazioni dovranno essere comunicate, entro 30 giorni dal loro verificarsi, utilizzando pari modello "1/95 vi " barrato nella casella "notifica di variazione".

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella presente richiesta è completo e corrisponde al vero

ALLEGA

alla presente richiesta, la documentazione corrispondente alle rispettive caselle barrate :

- ☐ Estratto di mappa e partita aggiornato, in originale o regolarmente autenticato;
- ☐ Planimetria del vivaio completa di tutti gli eventuali corpi fondiari aggiuntivi;
- ☐ Nota di trascrizione dell'atto di proprietà se l'estratto di mappa e partita non risulta aggiornato;
- ☐ Contratto di affitto o copia autenticata oppure, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione degli estremi catastali;
- ☐ Autorizzazione del proprietario del fondo a favore dell'affittuario, ad impiantere il vivaio, rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- ☐ Ricevuta del versamento di L. ..... sul c/c postale n.145805 intestato a: " REGIONE CAMPANIA- Servizio Tesoreria via S.Lucia n.81 -NAPOLI " ;
- ☐ Marca da bollo da L.....;
- ☐ (per gli Organismi Associativi) Atto costitutivo e Certificato di vigenza;
- ☐ (per le Cooperative) Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio.

DATA.....

IN FEDE

(firma del dichiarante autenticata a termini di Legge)

Mod. Co

RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE FITOSANITARIA REGIONALE AD ESERCITARE IL COMMERCIO DI PIANTE, PARTI DI PIANTE ED EVENTUALMENTE DI SEMI

Marca da bollo

ALLO STAPA-Ce.PICA di .....

.....
(INDIRIZZO)

☐ **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**
☐ **NOTIFICA DI VARIAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE N. ..... DEL .....**

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

☐ **AZIENDA INDIVIDUALE** ☐ **SOCIETA'**

☐ **COOPERATIVA** ☐ **ALTRO**

RAGIONE SOC. .....SEDE LEG. (Via) .....

n°..... COMUNE..... PROV. |_|_| C.A.P. |_|_|_|_|_|

TEL./FAX ..... PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

RAPPRESENTANTE LEGALE. .....
(Cognome e nome)

DATA DI NASCITA |_|_|_|_|_|_| COMUNE DI NASCITA..... ..... PROV. |_|_|

DOMICILIO (Via) ..... n°.... COMUNE..... PROV. |_|_|

C.A.P. |_|_|_|_|_| COD. FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Firma

.....

DATI RELATIVI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE

ESERCIZIO COMM. UBICATO NEL COMUNE DI..... **Prov.** ..... **Cap.** .....

ALLA VIA ..... **LOCALITA'** .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita ..... **Foglio** ..... **Particella/e** ..... **Superficie mq** |_|_|_|_|_|_|

Strutture ed attrezzature in possesso dell'azienda commerciale

1) Locali di vendita Si ☐ No ☐
2) Locali amministrazione Si ☐ No ☐
3) Locali di lavorazione Si ☐ No ☐
4) Locali di esposizione Si ☐ No ☐
5) Altri locali Si ☐ No ☐
in caso affermativo precisare:.....

6) Celle climatizzate Si ☐ No ☐
7) Depositi Si ☐ No ☐
in caso affermativo precisare:.....

8) Macchine per la lavorazione del materiale vegetale Si ☐ No ☐
in caso affermativo precisare:.....

.....

9) Serre o altre strutture similari Si ☐ No ☐
in caso affermativo precisare: .....

.....

ALTRI ESERCIZI OVE EVENTUALMENTE VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' COMMERCIALE

1) NEL COMUNE DI ..... **Prov.** ..... **Cap.** .....

ALLA VIA ..... **LOCALITA'** .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita ..... **Foglio** ..... **Particella/e** ..... **Superficie mq** |_|_|_|_|_|_|_|_|

2)NEL COMUNE DI ..... **Prov.** ..... **Cap.** .....

ALLA VIA ..... **LOCALITA'** .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita ..... **Foglio** ..... **Particella/e** ..... **Superficie mq** |_|_|_|_|_|_|_|_|

Superficie Totale mq |_|_|_|_|_|_|_|_|

Mod. Co

DATI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

☐ COMMERCIO DI PIANTE FRUTTIFERE E LORO PARTI
☐ COMMERCIO DI PIANTE ORNAMENTALI E LORO PARTI
☐ COMMERCIO DI PIANTE FLORICOLE E LORO PARTI
☐ COMMERCIO DI PIANTE FORESTALI NON DESTINATE A RIMBOSCHIMENTO E LORO PARTI
☐ COMMERCIO DI PIANTE ORTICOLE
☐ COMMERCIO DI PIANTE PER COLTURE INDUSTRIALI
☐ COMMERCIO DI SEMENTI, TUBERI, RIZOMI, BULBI E SIMILI PRODOTTI DA DITTE PROVVISTE DELLA LICENZA DI CUI ALLA LEGGE 25/11/71 N.1096

DESTINAZIONE PREVALENTE DELLA MERCE

☐ In ambito locale
☐ In ambito nazionale
☐ In ambito internazionale

IL SOTTOSCRITTO .....

E' A CONOSCENZA DI DOVERE

assoggettare la propria ditta al regime di controllo fitosanitario previsto dalla Legge 18/6/31 n.987 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè, nei casi contemplati, dalla direttiva 77/93/CE del 21/12/76 ed in particolare :

- denunciare allo STAPA-CePICA competente per territorio, la comparsa , sulla merce in deposito, di malattie o parassiti pericolosi per le colture agrarie, ornamentali e forestali;
- comunicare allo STAPA-CePICA competente per territorio eventuali variazioni che dovessero sopravvenire nei dati contenuti nella presente richiesta. Tali variazioni dovranno essere comunicate, entro 30 giorni dal loro verificarsi , utilizzando pari modello 1/95-co barrato nella casella "notifica di variazione".

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella presente richiesta è completo e corrisponde al vero.

ALLEGA

alla presente richiesta la documentazione corrispondente alle rispettive caselle barrate :
- ☐ Estratto di mappa e partita aggiornato, in originale o regolarmente autenticato ;
- ☐ Planimetria catastale dei locali destinati all'esercizio commerciale;
- ☐ Nota di trascrizione dell'atto di proprietà allorchè non risulti aggiornato l'estratto di mappa e partita;
- ☐ Contratto di affitto o copia autenticata oppure, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione degli estremi catastali;
- ☐ Autorizzazione del proprietario dei locali, a favore dell'affittuario, ad esercitare il commercio di piante, rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- ☐ Ricevuta del versamento di L. ..... sul c/c postale n.145805 intestato a: REGIONE CAMPANIA - Servizio Tesoreria, via S.Lucia n.81 - NAPOLI;
- ☐ Marca da bollo da L.....;
- ☐ Atto costitutivo e Certificato di vigenza (per gli Organismi Associativi);
- ☐ Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio (per le Cooperative).

DATA .....

IN FEDE

.....
(firma del dichiarante autenticata a termini di Legge)

RICHIESTA DELL'AUTORIZZAZIONE FITOSANITARIA REGIONALE AD ESERCITARE LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DI PIANTE, PARTI DI PIANTE ED EVENTUALMENTE IL COMMERCIO DI SEMENTI PRODOTTE E CONFEZIONATE DA DITTE APPOSITAMENTE AUTORIZZATE

Marca da bollo

ALLO STAPA-Ce.PICA di .....

.....

☐ **RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE**
☐ **NOTIFICA DI VARIAZIONE ALL'AUTORIZZAZIONE N. ..... DEL .....**

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

☐ **AZIENDA INDIVIDUALE**	☐**SOCIETA'**
☐ **COOPERATIVA**	☐ **ALTRO**

RAGIONE SOC. .....SEDE LEG. (Via) .....

n°..... COMUNE..... PROV. |_|_| C.A.P. |_|_|_|_|_|

TEL./FAX ..... PARTITA IVA |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

RAPPRESENTANTE LEGALE. .....
(Cognome e nome)

DATA DI NASCITA |_|_|_|_|_|_|_|COMUNE DI NASCITA..... PROV. |_|_|

DOMICILIO (Via) ..... n°.... COMUNE..... PROV. |_|_|

C.A.P. |_|_|_|_|_| COD. FISCALE |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Firma

.....

DATI RELATIVI ALL'AZIENDA VIVAISTICA

CENTRO AZ. UBICATO NEL COMUNE DI..... Prov. ..... Cap. .....

ALLA VIA ..... LOCALITA' .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita.....

Foglio .....

Particella/e ..... Superficie mq |_|_|_|_|_|_|_|_|

Attrezzature in possesso dell'azienda vivaistica

Macchine per la lavorazione del terreno Si ☐ No ☐
in caso affermativo precisare

.....

.....

Attrezzature per l'esecuzione di interventi fitosanitari Si ☐ No ☐
in caso affermativo precisare

.....

.....

ALTRI CORPI FONDIARI OVE EVENTUALMENTE VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' VIVAISTICA

1) NEL COMUNE DI ..... Prov. ..... Cap. .....

ALLA VIA ..... LOCALITA' .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita ..... Foglio ..... Particella/e ..... Superficie mq |_|_|_|_|_|_|_|_|

2) NEL COMUNE DI ..... Prov. ..... Cap. .....

ALLA VIA .....LOCALITA' .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita ..... Foglio ..... Particella/e ..... Superficie mq |_|_|_|_|_|_|_|_|

3) NEL COMUNE DI ..... Prov. ..... Cap. .....

ALLA VIA .....LOCALITA' .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita ..... Foglio ..... Particella/e ..... Superficie mq |_|_|_|_|_|_|_|_|

Superficie Totale mq |_|_|_|_|_|_|_|_|

DATI RELATIVI ALL'ESERCIZIO COMMERCIALE

ESERCIZIO COMM. UBICATO NEL COMUNE DI..... **Prov.** ..... **Cap.** .....

ALLA VIA ..... **LOCALITA'** .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita ..... **Foglio** ..... **Particella/e** ..... **Superficie mq** |_|_|_|_|_|_|

Strutture ed attrezzature in possesso dell'azienda commerciale

1) Locali di vendita Si ☐ No ☐
2) Locali amministrazione Si ☐ No ☐
3) Locali di lavorazione Si ☐ No ☐
4) Locali di esposizione Si ☐ No ☐
5) Altri locali Si ☐ No ☐
in caso affermativo precisare:.....

6) Celle climatizzate Si ☐ No ☐
7) Depositi Si ☐ No ☐
in caso affermativo precisare:.....

8) Macchine per la lavorazione del materiale vegetale Si ☐ No ☐
in caso affermativo precisare:.....

.....

9) Serre o altre strutture similari Si ☐ No ☐
in caso affermativo precisare: .....

.....

ALTRI ESERCIZI OVE EVENTUALMENTE VIENE SVOLTA L'ATTIVITA' COMMERCIALE

1) NEL COMUNE DI ..... **Prov.** ..... **Cap.** .....

ALLA VIA ..... **LOCALITA'** .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita ..... **Foglio** ..... **Particella/e** ..... **Superficie mq** |_|_|_|_|_|_|_|

2)NEL COMUNE DI ..... **Prov.** ..... **Cap.** .....

ALLA VIA ..... **LOCALITA'** .....

ESTREMI CATASTALI:

Partita ..... **Foglio** ..... **Particella/e** ..... **Superficie mq** |_|_|_|_|_|_|_|

Superficie Totale mq |_|_|_|_|_|_|_|

DATI RELATIVI AI SETTORI DI ATTIVITA'

☐ PIANTE FRUTTIFERE E LORO PARTI ESCLUSE LE SEMENTI
- ☐ Agrumi
- ☐ Drupacee
- ☐ Pomacee
- ☐ Fragole
- ☐ Vite
- ☐ Olivo
- ☐ Fruttiferi da frutta in guscio
- ☐ Fruttiferi minori

☐ PIANTE ORNAMENTALI E LORO PARTI ESCLUSE LE SEMENTI
- ☐ da appartamento
- ☐ da giardino

☐ PIANTE FLORICOLE E LORO PARTI ESCLUSE LE SEMENTI
- ☐ Garofano
- ☐ Gerbera
- ☐ Gipsofila
- ☐ Altre

☐ PIANTE FORESTALI NON DESTINATE A RIMBOSCHIMENTO E LORO PARTI ESCLUSE LE SEMENTI

☐ PIANTE ORTICOLE ESCLUSE LE SEMENTI
- ☐ pomodoro
- ☐ altre

☐ PIANTE PER COLTURE INDUSTRIALI ESCLUSE LE SEMENTI
- ☐ tabacco
- ☐ altre

☐ COMMERCIO DI SEMENTI , TUBERI, BULBI, RIZOMI E SIMILI, CONFEZIONATE E PRODOTTE DA DITTE APPOSITAMENTE AUTORIZZATE AI SENSI DELLA LEGGE 25/11/71 N.1096

IL SOTTOSCRITTO .....

E' A CONOSCENZA DI DOVERE

assoggettare la propria ditta al regime di controllo fitosanitario previsto dalla Legge 18/6/31 n.987 e successive modificazioni ed integrazioni nonchè, nei casi contemplati, alla direttiva 77/93/CE del 21/12/76 ed in particolare :

-denunciare allo STAPA-CePICA competente per territorio la comparsa , nel vivaio o nell'esercizio commerciale, di malattie o parassiti pericolosi per le colture agrarie, ornamentali e forestali;
-comunicare allo STAPA-CePICA competente per territorio eventuali variazioni che dovessero sopravvenire rispetto ai dati riportati nella presente richiesta. Tali variazioni dovranno essere comunicate, entro 30 giorni dal loro verificarsi, utilizzando pari modello 1/95 vi-co barrato nella casella "notifica di variazione".

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che quanto affermato nella presente richiesta è completo e corrisponde al vero.

ALLEGA

alla presente richiesta, la documentazione corrispondente alle rispettive caselle barrate :

- ☐ Estratto di mappa e partita aggiornato, in originale o regolarmente autenticato;

- ☐ Planimetria del vivaio completa di tutti gli eventuali corpi fondiari aggiuntivi;

- ☐ Nota di trascrizione dell'atto di proprietà se l'estratto di mappa e partita non risulta aggiornato;

- ☐ Contratto di affitto o copia autenticata oppure, in mancanza, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con indicazione degli estremi catastali;

- ☐ Autorizzazione del proprietario del fondo a favore dell'affittuario, ad impiantere il vivaio, rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;

- ☐ Ricevuta del versamento di L. ..... sul c/c postale n.145805 intestato a:
" REGIONE CAMPANIA- Servizio Tesoreria via S.Lucia n.81 -NAPOLI " ;

- ☐ Marca da bollo da L.....;

- ☐ Atto costitutivo e Certificato di vigenza (per gli Organismi Associativi);

- ☐ Certificato di iscrizione al Registro Prefettizio (per le Cooperative).

Per coloro che intendono esercitare anche il commercio di piante, parti di piante e semi dovranno allegare alla presente domanda la documentazione riguardante i locali destinati a tale attività (estratto di mappa e partita, contratto di affitto, ecc.) integrata altresì della planimetria catastale.

DATA..... IN FEDE

(firma del dichiarante autenticata a termini di Legge)

(MODELLO UNIFICATO) Sezione dati generali

RICHIESTA DI ISCRIZIONE AL REGISTRO UFFICIALE DEI PRODUTTORI (R.U.P.), AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE E ACCREDITAMENTO

AL SERVIZIO FITOSANITARIO
DELLA REGIONE CAMPANIA
Centro Direzionale, Is. A\6 - 80143 NAPOLI
per il tramite dello STAPA-CePICA di

_____

Spazio riservato all'Ufficio competente
Prot. _____
del _____

TOTALE CENTRI AZIENDALI N. -----

☐ PRIMA RICHIESTA ☐ NOTIFICA DI VARIAZIONE ☐ PICCOLO PRODUTTORE	☐ ISCRIZIONE al R.U.P. (D.Lgs. 30/12/1992, n. 536) ☐ AUTORIZZAZIONE USO PASSAPORTO PIANTE CE ☐ REGISTRAZIONE ORNAMENTALI (D.Lgs. 19/05/2000, n. 151) ☐ ACCREDITAMENTO FRUTTIFERI (DPR 21/12/1996, n. 697) ☐ ACCREDITAMENTO ORTAGGI (DPR 21/12/1996, n. 698)

DATI RELATIVI ALLA DITTA RICHIEDENTE

☐ AZIENDA INDIVIDUALE ☐ SOCIETA' NUMERO PARTITA IVA
☐ COOPERATIVA ☐ ALTRO
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

CATEGORIA:
☐ PRODUTTORE ☐ COMMERCIANTE ☐ IMPORTATORE
☐ PRODUTTORE PATATE da consumo ☐ CONDIZIONATORE DI SEMENTI
☐ PRODUTTORE FRUTTI AGRUMI

COGNOME O RAGIONE SOCIALE NOME SIGLA EVENTUALE

DOMICILIO o SEDE LEGALE (Via, Località) N. CIVICO

COMUNE PROV. C.A.P.

TELEFONO FAX CELLULARE

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTIVITA'

	NUMERO	DATA DI RILASCIO	ENTE DI COMPETENZA
☐ VIVAISMO (L. 987/31)	_____	_____	_____
☐ ISCRIZIONE AL R.U.P.	_____	_____	_____
☐ COMMERCIALE (Iscrizione al REC)	_____	_____	_____
☐ SEMENTIERA (L. 25/11/71, n. 1096)	_____	_____	_____

RAPPRESENTANTE LEGALE **C.F.** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

COGNOME ..... NOME:..... SESSO .....
DATA DI NASCITA .....COMUNE DI NASCITA ..... PROV. .....
DOMICILIO (Via, Località) .....N. ..... C.A.P. ..... COMUNE ..... PROV. .....

RESPONSABILE TECNICO/FITOSANITARIO **C.F.** |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
COGNOME ..... NOME:..... SESSO .....
DATA DI NASCITA ..... COMUNE DI NASCITA ..... PROV. .....
DOMICILIO (Via, Località) ..... N. CIVICO .....
C.A.P. ..... COMUNE ..... PROV. ..... N° Iscr. Albo Prof. (*) .....

(*) Obbligatorio se il responsabile non è dipendente

CENTRI AZIENDALI

CODICE CENTRO |_|_|_|	UBICAZIONE (Via o Località)	N. CIVICO
COMUNE	PROV.	C.A.P.
TIPOLOGIA	☐ PUNTO VENDITA	Ettari Are Cent.
☐ MAGAZZINO	☐ AZIENDA di produzione	Superficie Agricola Totale --------- --------- -
☐ CENTRO di racc.	☐ CENTRO di spedizione	Superficie Agricola Totale --------- --------- -

CODICE CENTRO |_|_|_|	UBICAZIONE (Via o Località)	N. CIVICO
COMUNE	PROV.	C.A.P.
TIPOLOGIA	☐ PUNTO VENDITA	Ettari Are Cent.
☐ MAGAZZINO	☐ AZIENDA di produzione	Superficie Agricola Totale --------- --------- -
☐ CENTRO di racc.	☐ CENTRO di spedizione	Superficie Agricola Totale --------- --------- -

CODICE CENTRO |_|_|_|	UBICAZIONE (Via o Località)	N. CIVICO
COMUNE	PROV.	C.A.P.
TIPOLOGIA	☐ PUNTO VENDITA	Ettari Are Cent.
☐ MAGAZZINO	☐ AZIENDA di produzione	Superficie Agricola Totale --------- --------- -
☐ CENTRO di racc.	☐ CENTRO di spedizione	Superficie Agricola Totale --------- --------- -

CODICE CENTRO |_|_|_|	UBICAZIONE (Via o Località)	N. CIVICO
COMUNE	PROV.	C.A.P.
TIPOLOGIA	☐ PUNTO VENDITA	Ettari Are Cent.
☐ MAGAZZINO	☐ AZIENDA di produzione	Superficie Agricola Totale --------- --------- -
☐ CENTRO di racc.	☐ CENTRO di spedizione	Superficie Agricola Totale --------- --------- -

(MODELLO UNIFICATO) Sezione dati R.U.P.

SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'ISCRIZIONE AL R.U.P

[1] MATERIALE VIVAISTICO
[1.1] FRUTTIFERI
- □ ASTONI
- □ PORTINNESTI
- □ MARZE e TALEE

[1.2] ORTICOLE
[1.3] FORESTALI
[1.4] ORNAMENTALI
[1.5] FLORICOLE
[1.6] COLTURE INDUSTRIALI
[2] SEMENTI E BULBI
[3] FRUTTA
[4] LEGNAME
[5] TERRA E TERRICCIO
[6] PATATE DA SEME
[7] PATATE DA CONSUMO
[8] FRUTTI DI AGRUMI

IL SOTTOSCRITTO _____ E' A CONOSCENZA DI DOVER assoggettare la propria ditta al regime di controllo fitosanitario previsto dalle normative nazionali vigenti in materia. In particolare, se viene richiesta l'iscrizione al R.U.P.è consapevole di:

1. tenere presso ciascun centro aziendale una mappa aggiornata dell'azienda;
2. tenere i registri ed i documenti riguardanti i vegetali ed i prodotti vegetali acquisiti, in produzione, ceduti a terzi e consentirne l'ispezione;
3. essere disponibile personalmente o designare un tecnico apposito per tenere i contatti con il Servizio fitosanitario regionale;
4. eseguire controlli visivi secondo le modalità stabilite dal Servizio fitosanitario regionale;
5. segnalare al Servizio fitosanitario regionale qualsiasi manifestazione atipica di parassiti (patologia di origine non definita);
6. essere disponibile a collaborare con il Servizio fitosanitario regionale;
7. compilare il passaporto delle piante CE in ogni sua parte;
8. conservare per almeno un anno i passaporti relativi al materiale acquistato;
9. comunicare eventuali variazioni dei dati contenuti nella presente richiesta entro 30 giorni dalla data di decorrenza delle stesse.

DICHIARA

sotto la propia responsabilità, che quanto affermato nella presente richiesta è completo e corrisponde al vero.
Dichiara, inoltre
- di avere presentato copia della presente richiesta agli Uffici fitosanitari regionali competenti per ciascun centro aziendale;
- di essere a conoscenza che in caso di affermazioni fraudolente o mancato rispetto degli impegni sottoscritti, verranno applicate le sanzioni previste dal D.Lvo del 30/12/92 n° 536.

DATA IN FEDE

_____ _____
(firma autenticata del dichiarante)

Vera ed autentica la firma del Signor _____, il quale l'ha apposta in mia presenza, ed identificato con:(descrizione del documento)

_____

Data, IL FUNZIONARIO AUTORIZZATO

_____

(MODELLO UNIFICATO) Sezione dati Passaporto

CENTRO AZIENDALE

CODICE CENTRO |_|_|_|	UBICAZIONE (Via o Località)	N. CIVICO
COMUNE	PROV.	C.A.P.

TIPOLOGIA

☐ MAGAZZINO ☐ PUNTO VENDITA ☐ AZIENDA di produzione ☐ CENTRO di spedizione

Ett Are Cent.

Superficie Agricola Totale ------- ----------

Superficie Agricola Totale ------- ---------- --

SETTORI DI ATTIVITA' PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

		Ettari	Are	Cent.	Quantità trattate
[1]	**MATERIALE VIVAISTICO**	:__:__:	:__:__:	:__:__:	:__:__:__:__:
[1.1]	**FRUTTIFERI**	:__:__:	:__:__:	:__:__:	:__:__:__:__:
[1.2]	**ORTICOLE**	:__:__:	:__:__:	:__:__:	:__:__:__:__:
[1.3]	**FORESTALI**	:__:__:	:__:__:	:__:__:	:__:__:__:__:
[1.4]	**ORNAMENTALI**	:__:__:	:__:__:	:__:__:	:__:__:__:__:
[1.5]	**FLORICOLE**	:__:__:	:__:__:	:__:__:	:__:__:__:__:
[1.6]	**COLTURE INDUSTRIALI**	:__:__:	:__:__:	:__:__:	:__:__:__:__:
[2]	**SEMENTI E BULBI**	:__:__:	:__:__:	:__:__:	:__:__:__:__:
[3]	**FRUTTA**	:__:__:	:__:__:	:__:__:	:__:__:__:__:
[4]	**LEGNAME**				:__:__:__:__:
[5]	**TERRA E TERRICCIO**				:__:__:__:__:

VEGETALI E PRODOTTI VEGETALI PER I QUALI SI RICHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ALL'USO DEL PASSAPORTO DELLE PIANTE CEE

SETTORE DI ATTIVITA'	NOME BOTANICO DELLA SPECIE	PIENO CAMPO	SERRA	DESTINAZIONE ZONE PROTETTE		
_____	_____	☐	☐	si ☐	no ☐	_____
_____	_____	☐	☐	☐	☐	_____
_____	_____	☐	☐	☐	☐	_____
_____	_____	☐	☐	☐	☐	_____
_____	_____	☐	☐	☐	☐	_____
_____	_____	☐	☐	☐	☐	_____
_____	_____	☐	☐	☐	☐	_____
_____	_____	☐	☐	☐	☐	_____

DATA..... IN FEDE

ELENCO DEI GENERI E DELLE SPECIE PER CUI SI CHIEDE L'ACCREDITAMENTO E/O LA REGISTRAZIONE

Ortive (D.P.R. 21/12/96, n. 968)

☐ PIANTINE ☐ BULBI ☐ ALTRO

☐ Allium ascalonicum	Scalogno
☐ Allium cepa	Cipolla
☐ Allium fistolosum	Cipolletta
☐ Allium porrum	Porro
☐ Allium sativum	Aglio
☐ Anthriscus cerefolium	Cerfoglio
☐ Apium graveolens	Sedano
☐ Asparagus officinalis	Asparago
☐ Beta vulgaris var. vulgaris	Bietola a coste
☐ Beta vulgaris var. conditiva	Rapa rossa
☐ Brassica oleracea var sabellica	Cavolo laciniato
☐ Brassica oleracea var botrytis	Cavolfiore
☐ Brassica oleracea var cymosa	Cavolo broccolo
☐ Brassica oleracea var gemmifera	Cavolo di Bruxelles
☐ Brassica oleracea var sabauda	Cavolo verza
☐ Brassica oleracea var alba	Cavolo capp. b.
☐ Brassica oleracea var rubra	Cavolo capp. r.
☐ Brassica oleracea var gongylodes	Cavolo rapa
☐ Brassica pekinensis	Cavolo cinese
☐ Brassica rapa	Rapa
☐ Capsicum annuum	Peperone
☐ Chicorium endivia	Indivia riccia
☐ Chicorium intybus	Cicoria Witloof
☐ Citrullus lanatus	Cocomero
☐ Cucumis melo	Melone
☐ Cucumis sativus	Cetriolo
☐ Cucurbita maxima	Zucca
☐ Cucurbita pepo	Zucchina
☐ Cynara cardunculus	Cardo
☐ Cynara scolymus	Carciofo
☐ Daucus carota	Carota
☐ Phaseolus coccineus	Fagiolo di Spagna
☐ Phaseolus vulgaris	Fagiolo
☐ Foeniculum vulgare	Finocchio
☐ Lactuca sativa	Lattuga
☐ Lycopersicon lycopersicum	Pomodoro
☐ Petroselinum crispum	Prezzomolo
☐ Pisum sativum	Pisello
☐ Raphanus sativus	Ravanello
☐ Rheum rhabarbarum	Rabarbaro
☐ Scorzonera hispanica	Scorzonera
☐ Solarum melongena	Melanzana
☐ Spinacia oleracea	Spinacio
☐ Valerianella locusta	Dolcetta
☐ Vicia faba	Fava

Fruttiferi (D.P.R. 21/12/96, n. 967)

☐ PIANTE FINITE ☐ PARTI DI PIANTE
☐ PORTINNESTI ☐ SEMENTI

☐ Citrus aurantifolia	Limo
☐ Citrus limon	Limone
☐ Citrus paradisi	Pompelmo
☐ Citrus reticulata	Mandarino
☐ Citrus sinensis	Arancio
☐ Corylus avellana	Nocciolo
☐ Cydonia Mill.	Cotogno
☐ Fragaria x ananassa	Fragola
☐ Juglans regia	Noce
☐ Malus domestica	Melo
☐ Olea europea	Olivo
☐ Pistacia vera	Pistacchio
☐ Prunus amygdalus	Mandorlo
☐ Prunus armeniaca	Albicocco
☐ Prunus avium	Ciliegio
☐ Prunus cerasus	Ciliegio acido
☐ Prunus domestica	Susino
☐ Prunus persica	Pesco
☐ Prunus salicina	Susino
☐ Pyrus communis	Pero
☐ Ribes L.	Ribes, Uva spina
☐ Rubus L.	Rovo, Lampone

Ornamentali* (D. Lgs 19/05/00, n. 151)

☐ PIANTE FINITE ☐ PARTI DI PIANTE
☐ BULBI ☐ PORTINNESTI ☐ SEMENTI

☐ Begonia x hiemalis	Begonia
☐ Citrus (ornamentale)	Agrumi ornament
☐ Dendranthema grand.	Crisantemo
☐ Dianthus caryophyllus	Garofano
☐ Euphorbia pulcherrima	Stella di Natale
☐ Gerbera	Gerbera
☐ Gladiolus L.	Gladioli
☐ Lilium L.	Gigli
☐ Malus Miller (ornament)	Meli ornamentali
☐ Narcissus L.	Narcisi
☐ Pelargonium L.	Gerani
☐ Phoenix	Palme
☐ Pinus nigra	Pino
☐ Pyrus L. (ornamentale)	Peri ornamentali
☐ Prunus L. (ornamentale)	Ciliegio ornament
☐ Rosa	Rose

Totale delle specie per cui si chiede l'accreditamento n° .....

IN FEDE

_____

(*) Elenco a carattere indicativo in quanto sono soggetti alla norma i materiali di moltiplicazione di tutte le specie di piante ornamentali

Al Ministero per le Politiche agricole
Via XX Settembre, 20
00187 ROMA

e p.c. Alla Regione Campania
Servizio Protezione Piante
Via G. Porzio Isola A6
80132 NAPOLI

DOMANDA DI CUI ALL'ART. 4 TERZO COMMA, PER OTTENERE LA CERTIFICAZIONE VOLONTARIA GENETICO - SANITARIA DELLE PIANTE A MOLTIPLICAZIONE AGAMICA AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 23 OTTOBRE 1987.

Domanda inoltrata attraverso il CIVI ITALIA, Via Francesco De Sanctis, 11 00195 ROMA

Il sottoscritto.....titolare dell'azienda vivaistica.....
sita in.....via.....n.....partita IVA o codice fiscale.....

CHIEDE

la certificazione volontaria genetico-sanitaria delle piante della specie.....
per le seguenti varietà.....

DICHIARA

che il responsabile del vivaio è il Sig. .....
domiciliato in.....n. .....Tel.....

SI IMPEGNAA:

- Essere disponibile a sottoporsi ai regolamenti e a tutti i controllo previsti dalla normativa vigente.
- Utilizzare esclusivamente materiale di moltiplicazione proveniente da piante madri riconosciute valide dagli organi incaricati.
- Inserire nel proprio processo produttivo percentuali crescenti della produzione fino a raggiungere al quinto anno il 100% nella specie e cultivar ammessa alla certificazione.
- Comunicare all'organo ufficiale competente per territorio la data di estirpazione delle piante da certificare mediante telegramma da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'inizio di tale operazione.

ALLEGA

- Documentazione inerente la fonte del materiale con indicazioni relative al numero delle piante.
- Estratto di mappa dei campi di piante certificabili e relativa planimetria orientata con appezzamenti e superfici distinte per cultivar.
- Documentazione attestante l'idoneità del terreno prevista dai disciplinari specifici.
- Ricevuta del versamento della quota di L.....intestato a.....per ogni ettaro o frazione di vivaio per cui si chiede la certificazione.

In fede

Fac-simile di documento di commercializzazione - *fruttiferi*

QUALITÀ CE
PAESE DI ORIGINE: ITALIA
SERVIZIO FITOSANITARIO REGIONALE CAMPANIA
CODICE FORNITORE N°
DITTA
SEDE
NUMERO DI SERIE DATA
GENERE E SPECIE
VARIETÀ PORTINNESTO
QUANTITÀ n°
CATEGORIA:

Per i fruttiferi si hanno le seguenti categorie:

CONFORMITÀ AGRICOLA COMUNITARIA (C.A.C.)
- nel caso di Certificazione Obbligatoria

CERTIFICATO	- VIRUS ESENTE/VIRUS CONTROLLATO
PRE BASE	- VIRUS ESENTE/VIRUS CONTROLLATO
BASE	- VIRUS ESENTE/VIRUS CONTROLLATO
- nel caso di Certificazione Volontaria	

Gruppo di lavoro

Coordinamento generale	Domenico Tosco
Coordinamento testi	Michele Bianco
Testi	Raffaele Griffo Ferdinando Capriolo Alfonso Tartaglia
Grafica e disegni	Maurizio Cinque, Ciro Giovanni Verde
Segreteria di redazione	Maria Raffaela Rizzo

Finito di stampare negli stabilimenti
della società editrice IMAGO MEDIA s.r.l.
S.S. 158 Km. 3,100 tel + 39 0823 785581
Piedimonte Matese (CE)
febbraio 2001